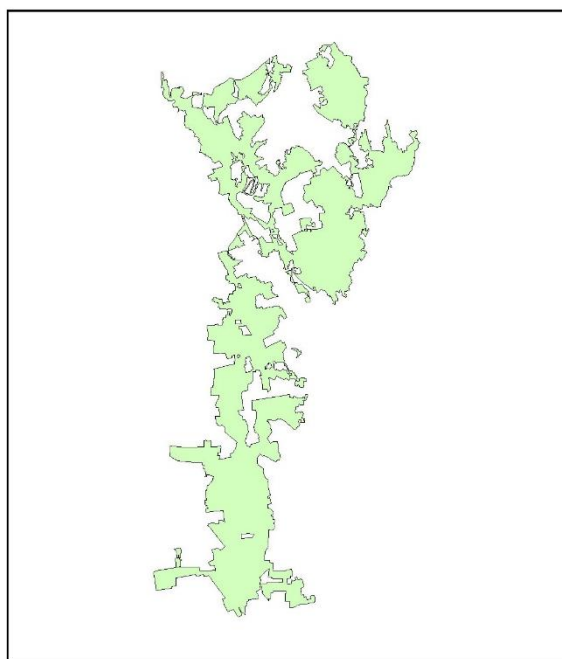


PARCO DELLE GROANE

Variente Generale al Piano Territoriale di Coordinamento

NORME DI PIANO

ELABORATO MODIFICATO A SEGUITO DI PARERE MOTIVATO



Novembre 2021

Direttore
Dr. Mario Roberto Girelli
Responsabile Area Tecnica
Arch. Mauro Botta

Consiglio di Gestione
Emiliano Campi Presidente
Rosella Ronchi Vicepresidente
Sandro Archetti Consigliere

Daniele Barcella Consigliere
William Ricchi Consigliere
Carla Testori Consigliere

Gruppo di lavoro:
Dr. Alberto Benedetti
Dr. Luca Frezzini
Dr. Luca Gariboldi
Dr. Giorgio Graj

Arch. Fabio Lopez
Dr. Niccolò Mapelli
Dr. Maurizio Nespoli
Dr. Daniele Piazza

D.ssa Francesca Poratelli
D.ssa Silvia Ronchi
Prof. Riccardo Santolini

PARCO DELLE GROANE - NORME

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO VARIANTE GENERALE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art 1 Classificazione del parco Contenuti ed effetti del PTC
- Art 2 Elaborati del PTC
- Art 3 Strumenti di attuazione del PTC
- Art 4 Piano di gestione
- Art 5 Piani di settore
- Art 6 Termini
- Art 7 Rapporto con il piano dei servizi dei piani di governo del territorio comunali
- Art 8 Indirizzi per la pianificazione urbanistica locale per le aree contigue al perimetro del parco
- Art 9 Sanzioni amministrative
- Art 10 Deroghe al PTC
- Art 11 Parametri, indici e definizioni

TITOLO II PRINCIPI GENERALI PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

- Art 12 Campo di applicazione
- Art 13 Oggetto della tutela e della salvaguardia
- Art 14 Tutela e salvaguardia della biodiversità vegetale
- Art 15 Tutela e salvaguardia della biodiversità animale
- Art 16 Tutela e salvaguardia della morfologia, dell'orografia e dell'assetto del territorio; vincolo idrogeologico
- Art 17 Tutela e salvaguardia del paesaggio
- Art 18 Circolazione e sosta dei veicoli a motore
- Art 19 Recinzioni
- Art 20 Interventi consentiti sugli edifici e sugli insediamenti esistenti
- Art 21 Attività ed insediamenti incompatibili
- Art 22 Siti contaminati, aree degradate e cave
- Art 23 Opere di ripristino, di mitigazione e di compensazione
- Art 24 Procedure di verifica e valutazione di impatto ambientale Usi civici
- Art 25 Siti di rete natura 2000

TITOLO III NORME DI ZONA

- Art 26 Azzonamento
- Art 27 Zone di tutela naturalistica
- Art 28 Zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico
- Art 29 Zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo
- Art 30 Zone di interesse storico-architettonico
- Art 31 Zone edificate
- Art 32 Zone fornaci archeologia industriale
- Art 33 Zone a verde privato ed a spazi pertinenziali
- Art. 34 Zone a orti familiari e comunali
- Art 35 Zone agricole destinate ai servizi all'agricoltura
- Art 36 Zone per servizi
- Art 37 Zone a parco attrezzato
- Art 38 Zone riservate alla pianificazione comunale orientata

TITOLO IV
DISCIPLINA DI PARCO NATURALE

Art. 39. Disposizioni comuni

TITOLO V
NORME DI SETTORE

- Art. 40. Fontana del Guercio
- Art 41 Viabilità minore
- Art 42 Parcheggi
- Art 43 Infrastrutture e servizi pubblici
- Art 44 Fasce di rispetto
- Art. 45 Norma transitoria

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final flourish, located on the right side of the page.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Classificazione del parco. Contenuti ed effetti del PTC

1.1. Il Parco delle Groane è classificato come parco regionale forestale e di cintura metropolitana

Le aree di parco naturale sono disciplinate dalla legge istitutiva n 7 del 29 aprile 2011 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del Parco naturale delle Groane e ampliamento dei confini del Parco regionale"

1.2. I contenuti e gli effetti del PTC sono quelli previsti e regolati dalla legge e dalle presenti norme

1.3. I rapporti tra il PTC e gli strumenti di pianificazione territoriale sono regolati dalla legge.

Art. 2 Elaborati del PTC

2.1. Il PTC del parco regionale è costituito, oltre alle presenti norme tecniche di attuazione, dalle seguenti tavole:

- a Planimetria di piano – Tav 1A, Tav 1B, Tav 1C e Tav 1D;
- b Vincoli e tutele – Tav 2A, Tav 2B, Tav 2C e Tav 2D;
- c Analisi e ricognizione del paesaggio - Tav 3A, Tav 3B, Tav 3C e Tav 3D

Art. 3 Strumenti di attuazione del PTC

3.1. Il PTC è attuato mediante i seguenti strumenti:

- a piano di gestione e piani di settore con i contenuti e le finalità previsti dalla legge nonché, rispettivamente, dai successivi artt. 4 e 5;
- b piano di gestione dei siti di importanza comunitaria (SIC);
- c convenzioni con i Comuni e partecipazione alle convenzioni volte a disciplinare piani attuativi di cui all'art. 12 della L.r. 12/2005 s.m.i. nelle zone riservate alla pianificazione comunale orientata;
- d autorizzazioni e pareri previsti da disposizioni di legge;
- e nulla-osta ed altri atti equipollenti previsti in base all'art 34, comma 3, della L.r. 31/2008 ed agli artt. 6, 7, 8 e 9 del regolamento regionale n. 5/2007

Art. 4 Piano di gestione

4.1. Il piano di gestione è predisposto, con i contenuti di cui all'art 17 della L.r. 86/83, dall'EG che formula la relativa proposta con

deliberazione della Comunità del Parco; esso è approvato dalla Giunta Regionale

Art. 5 Piani di settore

5.1. I piani di settore devono essere conformi alla disciplina del PTC; possono essere approvati anche per stralci, se dotati comunque di autonomia funzionale.

5.2 Per l'approvazione dei piani di settore si applica quanto disposto dalla L.r. 86/83 fatta eccezione per il Piano di Indirizzo Forestale per il quale deve essere osservata la specifica disciplina. I piani di settore sono predisposti dall'EG o da altri soggetti aventi titolo, anche per stralci, e, in particolare, quelli:

- a d'indirizzo agricolo;
- b per la tutela delle aree umide e degli stagni;
- c per la tutela della fauna;
- d per il recupero ed il riuso delle fornaci;
- e delle zone edificate, con norme di carattere paesaggistico per gli interventi edilizi nel territorio del parco;
- f della viabilità ciclopeditone e della sentieristica;
- g delle zone di interesse storico-architettonico;
- h delle attività ed insediamenti incompatibili;
- i d'indirizzo forestale
- l dei siti contaminati, aree degradate e cave

5.3. Nelle more della approvazione dei piani di settore, di cui al comma precedente, sono ammessi gli interventi già previsti dai piani di settore vigenti che non siano in contrasto con il PTC.

Art. 6 Termini

L'EG provvede a rendere i pareri ed a rilasciare le autorizzazioni ed i nulla-osta nei termini previsti dalla legge.

Art. 7 Rapporto con i piani di governo del territorio comunali

7.1. I Comuni, in occasione della prima Variante utile al Piano di Governo del Territorio e comunque entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del PTC, provvedono al recepimento del PTC e della fascia per la conservazione degli aspetti paesaggistici di cui all'art. 8.2.

7.2. Al fine di integrare la necessaria dotazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, il piano dei servizi dei PGT comunali può individuare come ambiti per servizi di interesse comunale aree ricomprese nel parco regionale classificate dal

PTC come zone a parco attrezzato, purché abbiano i requisiti di cui all'art. 9, comma 10 della L.r. 12/05; l'efficacia di detta individuazione è però condizionata alla stipulazione di una convenzione tra Comune ed EG che disciplini la sistemazione e l'arredo, riqualificazione delle aree a verde, la manutenzione e la gestione delle aree e delle attrezzature nonché - se del caso - l'acquisizione, prevede anche una partecipazione dell'EG ai proventi derivanti da contributi connessi all'edificazione o da prestazioni previste da convenzioni urbanistiche.

Art. 8 Indirizzi per la pianificazione urbanistica locale per le aree contigue al perimetro del parco

8.1. L'EG indirizza i Comuni, le Province e la Città Metropolitana di Milano all'inserimento, nei rispettivi strumenti di pianificazione e di programmazione delle opere pubbliche, di previsioni adeguate alle esigenze di tutela dei valori del parco sulle fasce per la conservazione degli aspetti paesaggistici, di cui al comma successivo, nonché alle esigenze di accesso e di fruizione del parco medesimo e delle sue strutture, anche favorendo l'insediamento di parcheggi e di strutture di supporto per quanti intendano accedere al parco.

8.2. La verifica, da parte dell'EG, dei Piani di governo del territorio comunali in funzione del parere da esprimere o delle osservazioni da formulare avviene anche con la specifica finalità di veder assicurate, all'interno di una fascia per la conservazione degli aspetti paesaggistici pari a m 25 di profondità dal confine del Parco, in cui non è consentito, fatte salve le aree urbanizzate o edificate in presenza di titolo abilitativo esistente o le preesistenze ante 1967 a seguito della pubblicazione sul BURL del PTC, la realizzazione di interventi che compromettano gli aspetti paesaggistici e la conservazione dell'ambiente naturale. Per gli interventi sulle preesistenze ante 1967, le aree urbanizzate o edificate, ricadenti in predetta fascia, dovrà essere reperito il parere vincolante della commissione paesaggistica del Comune Competente.

8.3. La verifica, da parte dell'EG, dei Piani di governo del territorio comunali, in funzione del parere da esprimere o delle osservazioni da formulare, avviene inoltre con la specifica finalità di garantire il recepimento di una fascia di inedificabilità pari a m 10 5 di profondità dal confine del Parco ricompresa all'interno della fascia di cui al comma precedente.

Art. 9 Sanzioni amministrative

9.1. Nel territorio del Parco la vigilanza è esercitata dall'Ente gestore con le modalità previste dall'art. 26, L.r. 86/83 e s.m.i.

9.2. L'EG ordina la sospensione di ogni intervento contrario alle prescrizioni del piano territoriale, dei piani di settore, dei regolamenti d'uso; relativamente agli interventi soggetti, in base alla vigente legislazione o alle norme del presente piano territoriale o dei piani di settore o dei regolamenti d'uso, ad autorizzazione del Parco o denuncia o concessione d'uso o di gestione o convenzione, l'EG ordina la sospensione in caso di interventi iniziati in assenza di tali atti o in difformità, anche parziale, degli stessi.

9.3. Gli effetti dell'ordinanza di sospensione, di cui al precedente comma, cessano qualora nel termine di 60 giorni dalla notificazione della stessa non sia stato emanato dall'EG il provvedimento di repressione dell'abuso, previsto dal titolo III della L.r. 86/83 e s.m.i..

9.4. Le sanzioni amministrative, previste dal titolo III, L.r. 86/83 e s.m.i., sono emanate dall'Ente gestore con le modalità indicate dai disposti della legge medesima.

9.5. Le sanzioni amministrative di cui al precedente comma si applicano, oltre che nei casi di cui all'art. 27, c. 1, L.r. 86/83 e s.m.i., anche per le violazioni delle norme contenute nel presente PTC, nei piani di settore, nei regolamenti d'uso, nonché nel caso di interventi posti in essere in assenza delle prescritte autorizzazioni dell'EG o di denuncia o concessione d'uso o di gestione o in difformità da tali provvedimenti; per opere poste in essere in difformità di convenzioni stipulate con l'EG si applicano le sanzioni di cui al precedente comma, fatte salve diverse e specifiche disposizioni stabilite in sede di convenzione.

Art. 10 Derghe al PTC

Non sono consentite deroghe al PTC se non nei limiti e con le procedure previste dalla legge regionale 30 novembre 1983, n 86

Art. 11 Parametri, indici e definizioni

11.1. Ai fini della realizzazione degli interventi edilizi nel territorio del parco si fa riferimento alle Definizioni Tecniche Uniformi di cui all'allegato B della Dgr XI/695 del 24 ottobre 2018 o alle norme tecniche di attuazione dei vigenti strumenti urbanistici comunali qualora non ancora recepite.

11.2. Le espressioni *esistente* (od *esistenti*), *già utilizzate*, *in essere* e *già in essere usate*

dalle presenti norme s'intendono riferite alla situazione di fatto esistente alla data di adozione della variante al PTC.

TITOLO II PRINCIPI GENERALI PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

Art. 12 Campo di applicazione

I principi generali per la tutela e la salvaguardia ambientale e paesaggistica si applicano in tutto il territorio del parco, fatte salve le norme di settore di cui al successivo titolo IV e le eventuali specificazioni od eccezioni previste dalle norme di zona di cui al successivo titolo III.

Art. 13 Oggetto della tutela e della salvaguardia

Tutti gli interventi da eseguire e tutte le iniziative da intraprendere nel territorio del parco debbono essere volti a realizzare la tutela e la salvaguardia dei beni, dei valori e delle funzioni di cui appresso:

- a la biodiversità vegetale, nella sua articolazione in boschi, brughiere, siepi boscate, zone umide;
- b la biodiversità animale, con particolare riferimento alla fauna selvatica e, quindi, ai suoi habitat naturali;
- c la morfologia, l'orografia e l'assetto idrogeologico del territorio del parco;
- d la qualità delle acque;
- e il paesaggio nelle sue visuali, nei suoi scorci panoramici, nelle sue vedute nonché nella sua morfologia connotata dai pianalti e terrazzamenti;
- f l'attività agricola nelle sue colture tradizionali e innovative, nel rispetto del paesaggio agrario;
- g gli edifici ed i giardini di interesse storico

Art. 14 Tutela e salvaguardia della biodiversità vegetale

14.1. Per le zone boscate si applicano le disposizioni delle leggi vigenti in materia forestale. I complessi boscati, le aree di rinnovazione spontanea delle specie arboree e le aree di brughiera debbono essere mantenute a cura dei proprietari o dei possessori nel miglior stato di conservazione naturale; in particolare gli interventi debbono tendere alla conservazione ed alla ricomposizione delle tipologie forestali e delle associazioni vegetali tipiche del luogo, favorendo la diffusione delle specie arbustive ed arboree autoctone, privilegiando quelle endemiche e mellifere,

favorendo i processi evolutivi o gli interventi atti alla loro salvaguardia.

14.2. L'EG può, previo avviso pubblico e procedura concorsuale, concedere contributi a chi provveda, secondo le indicazioni del piano territoriale, dei piani di settore o del piano di gestione, all'imboschimento di terreni nudi con specie tipiche, alla ricostituzione o miglione di boschi degradati, radi o percorsi dal fuoco, alla conversione dei boschi cedui in boschi d'alto fusto, ai diradamenti, alle opere manutentive, alle cure colturali ed al controllo delle specie invasive o infestanti, alla lotta fitosanitaria, con esclusione di contributi in caso di impianti di arboricoltura da legno L'EG può intervenire su terreni di proprietà privata mediante forme di convenzionamento o di occupazione temporanea, per garantire la migliore conservazione culturale dei complessi boscati e relative fasce presenti lungo i sentieri.

14.3. Per i diversi interventi di cui al comma precedente, sono previste le seguenti procedure autorizzatorie:

a ogni intervento di utilizzo o di trasformazione d'uso delle aree con vegetazione di brughiera, delle aree incolte ricoperte da vegetazione erbacea ed arbustiva e della vegetazione idrofita presente nelle zone umide è soggetto ad autorizzazione dell'EG;

b il taglio delle siepi boscate, delle piante isolate o radicate nei giardini è soggetto alla procedura di "silenzio assenso"

14.4. È vietato il pascolo di ovini e caprini nelle zone boscate e nelle aree di rinnovazione spontanea di specie arboree.

14.5. L'EG promuove il rilancio della filiera bosco legno, favorendo il coinvolgimento dei proprietari e possessori dei boschi, delle imprese boschive e delle imprese di trasformazione

14.6. Le utilizzazioni e gli altri tagli nei boschi debbono essere di tipo colturale, volti al miglioramento del bosco e a favorire il conseguimento delle finalità precisate al presente articolo

14.7. Per la realizzazione di interventi di imboscamento, rimboscamento, rinnovazione artificiale in bosco, di miglione forestale, di riqualificazione ambientale e paesaggistica, di rinaturalizzazione e di realizzazione di nuove siepi arboree e arbustive è consentita la sola messa a dimora di specie vegetali autoctone indicate nel PIF o, in mancanza, nell'allegato C del r.r. 5/2007; l'introduzione di specie esotiche è vietata L'EG, ai sensi della L.r. 10/2008, segnala la presenza di predette specie esotiche all'Amministrazione Comunale competente per territorio che deve ordinarne l'eliminazione in qualsiasi area del parco, qualora sussista il pericolo di diffusione spontanea e di alterazione

degli ecosistemi da parte delle specie stesse

14.8. Nella realizzazione e nella gestione del verde attrezzato e dei giardini, gli enti pubblici ed i privati debbono utilizzare specie arbustive ed arboree autoctone, privilegiando quelle endemiche e mellifere, indicate nel PIF o, in mancanza, nell'allegato C del r.r. 5/2007; l'uso di specie non autoctone è soggetto ad autorizzazione dell'EG che provvede, se necessario, ai sensi della L.r. 10/2008, con specifiche iniziative, secondo criteri e modalità non invasive, al controllo di specie vegetali esotiche negli ambienti naturali

14.9. Il PIF può, sulla base di valutazioni aggiornate sullo stato del patrimonio ecologico, individuare specie di flora, ulteriori rispetto a quelle incluse negli elenchi regionali delle specie protette, da sottoporre a tutela

14.10. L'EG può partecipare, come previsto dall'art 4, comma 4, lettera b) della L.r. 86/1983, a forme associative, anche con altre aree protette, in particolare ai consorzi forestali, ai quali possono essere conferiti in gestione pianificata terreni agro-silvo- pastorali e altri beni immobili

14.11. L'EG concorre alla definizione del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ai sensi degli artt. 3 e 8 L.n. 353/2000 s.m.i.; l'EG svolge i compiti previsti dalla L.r. n. 31/2008

14.12. La tutela e la raccolta dei funghi epigei sono disciplinate dalle disposizioni di legge vigenti in materia di conservazione della flora e della fauna e dal regolamento per le attività di tempo libero e di accesso al Parco approvato con Dcg n. 27 del 29/04/2015

Art. 15 Tutela e salvaguardia della biodiversità animale

15.1. In materia di tutela e salvaguardia della biodiversità animale, l'attività del parco persegue i seguenti obiettivi:

- a conoscenza, conservazione e gestione della fauna vivente allo stato selvatico;
- b conservazione e ripristino degli ambienti naturali utili alla fauna selvatica, attraverso misure conformi agli equilibri ecologici e con interventi mirati al mantenimento e all'arricchimento del patrimonio faunistico locale, anche attraverso l'interconnessione tra gli habitat e la creazione di corridoi ecologici

15.2. La conservazione e la gestione della fauna e della flora sono disciplinati dalla vigente legislazione europea, statale e regionale in materia, e relativi provvedimenti attuativi, e sono specificatamente regolamentati dalle previsioni del presente piano, da quelle del piano di settore di cui al successivo comma 7, e dai piani di gestione dei Siti Rete Natura 2000, ove approvati

Sono vietate:

a le azioni dalla cui esecuzione possa derivare compromissione degli habitat indispensabili alla sussistenza delle specie di anfibi e rettili da proteggere in modo rigoroso; sono comunque permessi gli interventi agronomici, forestali e di gestione naturalistica che non costituiscono una minaccia per la conservazione delle popolazioni;

b le introduzioni in natura di specie non autoctone, fatto salvo l'utilizzo di invertebrati nell'ambito di interventi di lotta biologica autorizzati a norma di legge

15.3. Per le finalità di conservazione della biodiversità, sono ammesse reintroduzioni e restocking di specie autoctone, originariamente presenti ed estintesi successivamente, secondo le disposizioni del piano di settore di cui al successivo comma 6, o previa autorizzazione dell'EG, purché l'habitat sia preventivamente reso idoneo, siano stati rimossi i fattori che hanno portato all'estinzione locale della specie e sia stato redatto un progetto ai sensi della deliberazione della giunta regionale 20 aprile 2001, n 4345 s.m.i.

15.4. Durante le attività selvicolturali, fatto salvo l'obbligo di individuazione e di rilascio di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito, di cui all'articolo 24 del regolamento regionale 20 luglio 2007, n 5, il parco può prescrivere, compatibilmente con le esigenze di pubblica incolumità e con le specifiche prescrizioni contenute nei piani di assestamento forestale, la conservazione di ulteriori alberi utili alla sopravvivenza delle specie faunistiche costituiti da individui stramaturi, morti in piedi o marcescenti, anche schiantati o individui la cui chioma ed il fusto siano coperti da rampicanti oppure il cui fusto presenti cavità

15.5. L'EG può, in funzione del recupero o della riqualificazione faunistica di aree agricole, boschive od incolte, stabilire forme di collaborazione, anche attraverso convenzioni, con le associazioni agricole, le associazioni venatorie e piscatorie, le associazioni di protezione ambientale ed i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia interessati

15.6. La programmazione degli interventi di gestione faunistica da attuarsi nel territorio del parco è definita da apposito piano di settore che, in particolare:

a definisce le vocazioni del territorio, attraverso il censimento del patrimonio faunistico esistente e l'analisi delle caratteristiche ambientali;

b prevede l'acquisizione e l'organizzazione permanente, d'intesa con gli Enti competenti, dei dati inerenti la gestione faunistica, le reintroduzioni e i

ripopolamenti effettuati nel parco;
c indica gli interventi di miglioramento ambientale e le prescrizioni per la conduzione dei terreni agricoli e forestali necessari per il mantenimento di condizioni ecologiche favorevoli per la fauna selvatica;
d indica ulteriori operazioni tecnico-scientifiche per il potenziamento della consistenza del patrimonio faunistico, tramite interventi di reintroduzione e di ripopolamento;
e stabilisce le metodologie per quantificare, mediante l'ausilio di tecnici esperti, i danni arrecati dalla selvaggina

15.7. Ai fini della tutela faunistica, l'EG assume la diretta gestione del patrimonio faunistico nelle aree a parco naturale, istituito ai sensi della L.r. 7/2011. Nelle restanti aree del Parco, la gestione faunistica è disciplinata dalla legge regionale 16 agosto 1993, n 26 s.m.i. (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria). I relativi piani venatori sono approvati in conformità ai criteri per la difesa e la gestione faunistica stabiliti dal piano di settore di cui al precedente comma 6, ove formato, e previo parere dell'EG.

15.8. La tutela e l'incremento della fauna ittica, per la salvaguardia dell'equilibrio ambientale, e l'attività ittica nel parco è disciplinata dalla legislazione vigente in materia; la pesca è comunque vietata nel parco naturale e nella Riserva naturale della Fontana del Guercio

Art. 16 Tutela e salvaguardia della morfologia, dell'orografia e dell'assetto del territorio; vincolo idrogeologico

16.1. I riempimenti, provenienti da scavi di terreno naturale e finalizzati esclusivamente al recupero ambientale e paesaggistico, sulla base di un progetto di recupero, dovranno essere eseguiti secondo criteri di ingegneria naturalistica e criteri di naturalizzazione, salvaguardando e ripristinando gli elementi e gli ambienti naturali.

16.2. I riempimenti potranno essere realizzati solo con terre e rocce da scavo (come definiti dall'art. 186 del d.Lgs 152/2006 e s.m.i.).

16.3. Gli interventi di nuova realizzazione di vasche di laminazione dei corsi d'acqua, non previsti dal PTR dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri:

- salvo che le opere non rientrino nella fattispecie di cui all'art. 20, comma 4 della L.R. 12/2005, dimostrare che non siano realizzabili al di fuori del territorio del Parco e che non ci siano in nessun modo misure alternative, di natura non economica, alla loro realizzazione;
- siano realizzati, laddove possibile, interventi di

adeguamento delle strutture e dei manufatti idraulici già esistenti;

- siano realizzati tenuto conto degli aspetti di natura paesaggistica e naturalistica, oltre che degli aspetti di natura idraulica;

- siano privilegiate per la loro realizzazione tutte le tecniche e le opere di ingegneria naturalistica limitando al minimo indispensabile manufatti e opere di carattere edilizio;

- siano favoriti i deflussi naturali delle acque limitando al minimo le previsioni di stazioni di pompaggio;

- siano garantiti idonei programmi di manutenzione;

- l'intervento coinvolga, a titolo di mitigazione e compensazione e in termini di riqualificazione e rinaturalizzazione, le aree circostanti, anche mediante interventi indirizzati alla fruizione di tipo estensivo.

16.4. Gli interventi che costituiscono i livellamenti dei terreni agricoli e modificazioni dell'alveo, delle sponde di torrenti, rogge, canali, corsi d'acqua, stagni, zone umide, o che captano, deviano, danneggiano o occultano acque o risorgive, salve le normali utilizzazioni agrarie, debbono per quanto possibile essere eseguiti secondo criteri di ingegneria naturalistica ed avendo rispetto per la salvaguardia ed il ripristino degli elementi e degli ambienti naturali.

16.5. È fatto divieto di alterare gli orli di terrazzo morfologico, terrazzamenti, balze e declivi individuati all'interno delle carte geomorfologiche allegate ai Piani di Governo del Territorio; sono fatti salvi gli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza.

16.6. L'Ente Gestore rilascia le autorizzazioni previste dall'art 43, comma 2 della L.r. 31/2008.

Art. 17 Tutela e salvaguardia del paesaggio

17.1. Ogni intervento, pubblico o privato, dev'essere progettato ed attuato nel massimo rispetto dell'ambiente del parco e dei caratteri specifici del territorio in cui si inserisce; ciò vale tanto per la scelta delle attrezzature e delle attività da insediare, quanto per la scelta delle soluzioni morfologiche e dei materiali nonché per la progettazione e l'utilizzazione del verde e degli spazi aperti.

17.2. I piani di settore ed ogni intervento che modifichi l'esteriore aspetto dello stato dei luoghi, debbono rispettare gli indirizzi e le procedure previste dalla legislazione vigente e dal Piano Territoriale Regionale, approvato con deliberazione del 19/01/2010, n 951, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n 6, 3° Supplemento Straordinario del 11 febbraio 2010, per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio, dell'ambiente e delle diverse risorse

17.3. Il territorio del parco è assoggettato a vincolo paesaggistico ai sensi del primo comma, lettera f, dell'art 142 d.lgs n 42/2004. Ogni intervento, ad eccezione delle opere interne e di quelle indicate nell'art 149 del sopracitato d.lgs, è soggetto alla previa autorizzazione di cui agli artt. 146 e 159 del medesimo decreto nel rispetto dei disposti di cui all'art 80 L.r. 11 marzo 2005 n 12, nel rispetto dei criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici.

17.4. In tutto il territorio del parco la progettazione di qualsiasi nuova costruzione e delle relative pertinenze deve adeguarsi in particolare al piano di settore zone edificate e norme alle paesaggistiche in esso contenute.

17.5. È vietata l'apposizione di cartelloni pubblicitari lungo le strade; le insegne per le attività interne al parco dovranno collocarsi tenendo conto della salvaguardia delle visuali e dei coni ottici indicati all'interno della tavola dell'analisi paesaggistica, contenendo al massimo le dimensioni e l'eventuale relativa illuminazione, nonché ottimizzare un armonico inserimento nel più ampio contesto paesaggistico; l'EG cura la segnaletica direzionale e informativa del parco.

Art. 18 Circolazione e sosta dei veicoli a motore

18.1. La circolazione dei veicoli a motore è consentita esclusivamente sulle strade statali, regionali, provinciali e comunali, nelle aree di parcheggio, di servizio e nell'ambito delle pertinenze degli edifici e delle attrezzature esistenti od in costruzione.

18.2. L'EG, d'intesa con gli Enti proprietari, adotta provvedimenti per limitare il traffico sulle strade di cui al precedente primo comma, che attraversano i SIC e/o le aree di maggior pregio ambientale.

18.3. La circolazione e la sosta di veicoli a motore è vietata fuori dalle strutture di cui al precedente primo comma. Tale divieto non si applica ai mezzi:

- a. di servizio, di vigilanza e pronto intervento dello Stato, dell'EG, di altri enti pubblici o privati o di soggetti incaricati dell'erogazione di pubblici servizi;
- b. di servizio all'agricoltura e di estrazione dell'argilla e per l'esercizio di attività selvicolturali;
- c. di servizio alle attività ed alle abitazioni esistenti;
- d. per l'esecuzione di opere o attività temporanee, per l'esercizio di attività vicinali o di servizi.

18.4. Specifiche limitazioni sono previste all'interno del regolamento per le attività di tempo libero e di accesso al Parco approvato

con Dcg n. 27 del 29/04/2015.

Art. 19 Recinzioni

La recinzione dei terreni è disciplinata dai piani di settore o specifico regolamento, fatte salve le limitazioni di cui appresso:

- a. nel Parco naturale, nelle zone di tutela naturalistica e nelle zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico sono vietate le recinzioni fatte salve le sole recinzioni con pali in legno o materiale eco-compatibile e filo metallico a tutela delle aree di rinnovazione spontanea e degli imboschimenti; è altresì possibile erigere recinzioni in rete metallica, previa autorizzazione dell'EG, a protezione di aree oggetto di intervento che a giudizio dell'EG debbano essere temporaneamente escluse dall'accesso ai fini della loro salvaguardia o per scopi di studio o di ricerca scientifica;
- b. nelle zone diverse da quelle di cui al precedente punto è sempre ammessa la recinzione in border misto, da realizzarsi con specie autoctone o naturalizzate, eventualmente integrata con pali in legno o materiali eco-compatibili e filo metallico di altezza non superiore a m 1,50;
- c. nelle zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico e ad indirizzo agricolo gli eventuali prati-pascolo possono essere recintati con pali e filo elettrico o staccionata in legno o materiali eco-compatibili di altezza non superiore a m 1,50 per evitare l'allontanamento del bestiame;
- d. sui fronti dei fondi che affacciano sulle strade pubbliche o di uso pubblico è ammesso delimitare il terreno con steccato in legno, o border misto o materiali eco-compatibili mantenendo le caratteristiche di permeabilità ottica con altezza complessiva non superiore a m 1,50 mentendo da terra una altezza non inferiore a cm 30, nel rispetto delle vigenti norme di circolazione stradale;
- e. per la tutela di attività esistenti legate all'agricoltura oltre ai vivai, serre, florovivaisti etc, zone a orti familiari e comunali è comunque ammessa la recinzione in rete metallica di altezza non superiore a m. 1,50 mantenendo da terra una altezza non inferiore a cm. 30;
- f. per la tutela di attività esistenti legate alle zone edificate, a verde privato e spazi privati e spazi pertinenziali è ammessa la in rete metallica di altezza non superiore a m. 1,50.

Art. 20 Interventi consentiti sugli edifici e sugli insediamenti esistenti

20.1. Fermi, da un lato, i più consistenti interventi eventualmente consentiti dalle disposizioni speciali di cui al successivo Titolo III e, dall'altro, i maggiori limiti previsti per le attività e gli insediamenti incompatibili, per gli edifici e gli insediamenti esistenti sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il consolidamento statico, il risanamento conservativo ed il restauro. Ad eccezione degli edifici ricadenti nelle zone fornaci e nelle zone di interesse storico-architettonico, è ammessa altresì la ristrutturazione edilizia senza modifica di superficie coperta o di sagoma.

20.2. Il mutamento, integrale o parziale, della destinazione d'uso degli edifici esistenti non è consentito nelle zone di tutela naturalistica e nelle zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico; nelle altre zone, il suddetto mutamento, qualora ammesso dalla disciplina di zona, va preventivamente autorizzato dall'EG che valuta l'intervento sotto il profilo della compatibilità ambientale e paesaggistica e le forme di compensazione.

20.3. Al fine di mantenere e potenziare i livelli occupazionali e favorire la riqualificazione paesistico ambientale dei contesti industriali nel Parco, mediante la realizzazione di superfici boscate o alberate, formazione di filari, siepi boscate o prati, i Comuni possono approvare, con la procedura dello Sportello Unico di cui al DPR 160/2010, e previo accordo con l'Ente Gestore del Parco, un progetto di ampliamento, una tantum, fino a un massimo del 10% della SL regolarmente assentita, e comunque non oltre m² 2.000 di ST della trasformazione complessiva, per gli insediamenti produttivi industriali ed artigianali esistenti ed attivi, localizzati nel parco, che siano dotati di certificazione ambientale (ISO 14.000) e/o di registrazione ambientale (EMAS).

Nell'istanza di cui all'art 8 del DPR 160/2010, il richiedente dovrà:

- a. dimostrare che il lotto di pertinenza è saturo;
- b. dimostrare che lo strumento urbanistico comunale non individua altre aree, a confine dell'impianto, destinate all'insediamento di impianti produttivi;
- c. documentare il mantenimento e/o potenziamento dei livelli occupazionali

L'ampliamento proposto dovrà:

- a. essere localizzato in area confinante all'insediamento purché non ricompresa nel parco naturale, nelle zone di tutela naturalistica e nei Siti di Importanza Comunitaria;
- b. essere subordinato, prima dell'istanza

allo sportello unico, alla stipula di apposita convenzione tra il Comune, l'ente Gestore del parco ed il privato, nella quale dovranno essere previsti i tempi e le modalità per la realizzazione degli interventi di mitigazione e compensazione finalizzati alla riqualificazione paesistico ambientale dei contesti industriali o degradati e a garantire la connessione ecologica. La convenzione dovrà prevedere le idonee garanzie che l'ampliamento sia finalizzato al mantenimento o al potenziamento dei livelli occupazionali, nonché un'apposita fidejussione che garantisca il corretto adempimento degli obblighi convenzionali relativi all'esecuzione delle opere compensative.

L'approvazione del progetto con la procedura dello Sportello Unico costituisce variante al PGT del Comune interessato e successivamente l'EG provvederà al recepimento della predetta variante, entro 6 mesi dalla pubblicazione sul BURL, all'interno del proprio PTC; l'area interessata dall'esito della procedura di SUAP diviene zona edificata ad assetto definito.

Tale variante decade qualora il Sindaco, ai sensi dell'articolo 97, comma 5 bis della L.r. 12/2005, dichiari la decadenza del progetto.

Per gli insediamenti produttivi privi di certificazione ambientale (ISO 14.000) e/o di registrazione ambientale (EMAS), è consentito esclusivamente l'ampliamento, all'interno del lotto di pertinenza, del 5% della SL esistente.

20.4. Al fine di preservare i luoghi identitari del Parco legati alla memoria storica e spirito dei luoghi, nella planimetria di Piano sono individuati gli elementi di carattere storico – culturale.

Sono ammessi, per tutti gli elementi individuati, gli interventi di: restauro conservativo e manutenzione ordinaria.

Per le cascine, sono altresì ammessi, gli interventi di manutenzione straordinaria e, solo in caso di certificato degrado statico, ristrutturazione edilizia con il vincolo di mantenimento di sagoma e sedime, oltre al rispetto della tipologia architettonica e dei materiali.

Art. 21 Attività ed insediamenti incompatibili

21.1. Sono individuati nella planimetria di piano, con apposito simbolo grafico, gli impianti, le attività, gli edifici e le discariche di scarti di lavorazione incompatibili sotto il profilo ambientale ed igienico, per i quali sono ammessi solo interventi di recupero e di bonifica ambientale approvati ed autorizzati dalle amministrazioni competenti ai fini della loro riconversione per destinazioni e attività compatibili. Per le attività e gli insediamenti

incompatibili già in essere nel territorio del parco, l'EG predispone apposito piano di settore e predispone altresì forme di convenzione, sottoscritta dalle parti interessate, che esplicitino i tempi ed i metodi di gestione e le mitigazioni ambientali da mettere in atto affinché l'attività si riconverta in destinazioni compatibili, risulti tollerabile e si riduca l'incidenza sui SIC, nonché i tempi e le modalità di un'eventuale cessazione

21.2. Nel territorio del parco è vietato il nuovo insediamento e l'ampliamento dei seguenti impianti ed attività:

- a. impianti di distribuzione di carburante e di servizio alla viabilità nonché attività insalubri di prima classe, con esclusione degli allevamenti zootecnici previsti dal piano di settore agricoltura;
- b. impianti di gestione di rifiuti urbani e/o speciali nonché impianti di depurazione o smaltimento per conto terzi fatto salvo l'attività di produzione energetica da fonti rinnovabili; è comunque vietato su tutto il territorio del Parco l'abbandono di rifiuti;
- c. il campeggio libero, la sosta di camper o caravan oltre 24 ore, i depositi di camper o caravan, cassoni, container, materiale ingombrante, rottami od auto in demolizione, le attività di autocross, motocross e ciclocross, le attività di aeromodellismo, tiro al piattello, eliporto, aeroporto, campo volo, motocross e le attività di crash-test salvo quelle esistenti e regolarmente autorizzate e convenzionate con l'EG in cui siano previste le opere di mitigazione e compensazione per ridurre l'impatto delle attività sull'ambiente;
- d. la realizzazione di piazzole per la raccolta differenziata dei rifiuti e di impianti di compostaggio delle frazioni organiche da raccolta differenziata, ad esclusione di quelli localizzati nelle zone per servizi di interesse comunale e nelle zone riservate alla pianificazione comunale orientata.

Sono ammessi:

- a. per i suddetti impianti, già esistenti, gli interventi di cui al c.1 lettere a), b) dell'art 3 del Dpr 380/01 nonché gli interventi atti a sostituire le attività insalubri di prima classe con altre attività non insalubri e compatibili al relativo ambito territoriale;
- b. i percorsi esistenti dedicati alle mountain-bike previa convenzione con l'EG in cui siano previste le opere di mitigazione e compensazione per ridurre l'impatto delle attività sull'ambiente.

21.3. Per le sole attività soggette ad AUA o AIA, ritenute incompatibili ai fini della presente normativa, le autorizzazioni in scadenza possono essere rinnovate, da parte dell'Ente competente, esclusivamente previo

convenzionamento con l'EG. La convenzione dovrà disciplinare le opere di mitigazione e compensazione, per ridurre o comunque limitare l'impatto delle attività sull'ambiente e relativo paesaggio, e definire i tempi e le modalità per la cessazione delle attività, inclusi gli interventi da eseguirsi obbligatoriamente al fine di riqualificare l'ambiente ed il relativo paesaggio.

Art. 22 Siti contaminati, aree degradate e cave

22.1. Per le aree incluse, in tutto o in parte, all'interno dei confini del Parco, che rientrano nell'applicazione del Titolo V, Parte IV del D Lgs 152/2006 e s.m.i, si applicano i disposti normativi e regolamentari nazionali e regionali in materia di bonifica di siti contaminati; gli interventi di bonifica dovranno tenere conto della destinazione d'uso prevista dalle presenti norme e dallo strumento urbanistico vigente

22.2. L'autorità competente per il procedimento tecnico - amministrativo di bonifica dei siti contaminati dovrà coinvolgere l'Ente Parco in ogni fase procedurale prevista dalla legge; a tal fine il soggetto interessato dovrà trasmettere la documentazione progettuale all'Ente Parco per l'espressione del parere di competenza durante i lavori della Conferenza di Servizi, indetta e convocata dall'amministrazione procedente. Le azioni di bonifica, messa in sicurezza o ripristino ambientale dovranno essere opportunamente monitorati, prevedendo specifiche indagini delle matrici ambientali potenzialmente impattate dall'intervento (qualità dell'aria, corpi idrici superficiali, acque sotterranee, vegetazione, ecc), minimizzando i rischi di dispersione degli inquinanti e prevedendo misure aggiuntive da attuare qualora si riscontrino rischi per le matrici ambientali e gli ecosistemi. A tal fine potrà essere chiesto al soggetto obbligato/interessato alla bonifica uno specifico piano di monitoraggio ambientale, così come previsto dall'art 242 del d.lgs 3 aprile 2006, n 152 e s.m.i

22.3. Nell'ambito del procedimento tecnico-amministrativo di bonifica dei siti contaminati, ricadenti parzialmente o totalmente nel territorio del Parco, potranno essere adottati obiettivi di bonifica più cautelativi in considerazione delle valenze ambientali tutelate. Nel caso di applicazione di analisi di rischio sito-specifiche per la definizione di obiettivi di bonifica, il superamento delle concentrazioni di rischio deve essere riportato nel certificato di destinazione urbanistica, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune e deve essere comunicato

all'Ufficio Tecnico erariale competente e al Parco. In caso di modifica della destinazione d'uso delle aree bonificate e qualora la nuova destinazione d'uso preveda obiettivi di bonifica dei terreni più cautelativi è obbligo per il soggetto interessato l'avvio di un nuovo procedimento per la bonifica delle aree.

22.4. Per la caratterizzazione, movimentazione e destinazione dei terreni provenienti da siti bonifica si applicano le linee guida in materia di bonifica di siti contaminati approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n 11348 del 10 febbraio 2010 s.m.i.

22.5. Per l'area individuata con apposita campitura, all'interno del Comune di Mariano Comense, gli interventi di ripristino ambientale e di utilizzo dell'area dovranno essere oggetto di specifico Accordo di Programma di valenza Regionale da sottoscrivere a cura della Regione, della Provincia di Como, del Ente Parco, del Comune di Mariano Comense e l'eventuale operatore economico.

Ai fini della tutela del territorio del Parco l'AdP dovrà perseguire la riqualificazione ambientale e paesaggistica dei luoghi mediante usi e funzioni compatibili e con adeguate compensazioni a favore del Parco, è comunque ammesso ai fini del recupero della discarica la realizzazione di sistemi della regimazione delle acque nelle aree limitrofe all'ambito della discarica e con diversa disciplina.

22.6. Per gli ambiti di cava ATEg1 del Comune di Cucciago e ATEg16 del Comune di Fino Mornasco che insistono nel territorio del Parco si prescrive che il progetto di ripristino ambientale sia compatibile con gli indirizzi di pianificazione, programmazione e tutela del parco. Il progetto di ripristino ambientale dovrà essere sottoposto a parere vincolante dell'EG al fine di verificare la coerenza degli interventi con le disposizioni del PTC.

Art. 23 Opere di ripristino, di mitigazione e di compensazione

23.1. Gli interventi e le opere, di natura pubblica o privata, eseguibili ai sensi delle presenti norme, che determinino alternativamente:

- a. incremento della superficie impermeabile;
- b. incremento della superficie da adibire a parcheggio sia di natura privata che pubblica, compresi quelli interrati;
- c. incremento del carico insediativo;
- d. danni o effetti ambientali non ripristinabili o recuperabili,

sono consentiti solo a fronte dell'obbligo ad eseguire opere di ripristino, opere di mitigazione e forme di compensazione anche di natura

economica. Qualora le opere e gli interventi riguardino terreni agricoli dovranno essere previste altresì compensazioni rivolte al comparto agro-produttivo.

23.2. La tipologia delle opere, la loro determinazione in termini qualitativi e quantitativi, le modalità di realizzazione e le garanzie per la loro esecuzione sono definiti da apposito regolamento o nell'ambito della dedicata normativa di settore volta a regolarne puntualmente l'esecuzione, che dovrà avvenire preferibilmente prima della realizzazione dell'intervento e garantita da apposita fideiussione.

Nel periodo necessario alla redazione o aggiornamento o comunque anche successivamente dei piani di settore qualora si presenti la necessità di realizzare opere non catalogate nei predetti piani di settore le stesse saranno disciplinate e regolamentate attraverso specifici atti unilaterali d'obbligo tra l'EG ed il soggetto proponente.

23.3. L'obbligo della compensazione vale per gli interventi di cui al precedente comma 23.1. ed a tutti gli interventi previsti dalle presenti norme ove specificatamente specificato e dovrà avvenire secondo le modalità sotto indicate in relazione alla tipologia degli stessi. La compensazione dovrà essere quantificata in misura non inferiore al ventidue per cento del costo determinato dal computo metrico estimativo risultanti dai listini della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della relativa provincia o Città Metropolitana di appartenenza in cui ricade l'intervento. Le modalità per la corresponsione della compensazione sono:

- a. realizzazione di un intervento compensativo di imboscamento, miglione forestale o di riqualificazione ambientale per una somma come sopraindicato;
 - b. qualora non sia possibile la realizzazione degli interventi di cui alla precedente let. a le compensazioni dovranno essere monetizzate per una somma minima pari al 25% del costo determinato dal computo metrico estimativo risultanti dai listini della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della relativa provincia o Città Metropolitana di appartenenza in cui ricade l'intervento.
- I precitati introiti, da corrispondere all'EG, dovranno essere utilizzati in via prioritaria per interventi imboscamento, miglione forestale o di riqualificazione ambientale o acquisizione di aree di pregio ambientale.

Art. 24 Procedure di verifica e valutazione di
impatto ambientale. Usi civici

24.1. Per la procedura di verifica e di
valutazione di impatto ambientale (VIA) si
applica quanto disposto dalla normativa vigente

24.2. Gli eventuali usi civici in essere
continuano ad essere esercitati secondo le
norme e le consuetudini vigenti L'EG e/o i
Comuni interessati possono richiedere ai sensi
degli artt. 12 e 29 L.n. 1766/1927 e del Titolo XI
della L.r. n. 31/2008, la liquidazione od il
mutamento di destinazione degli usi civici
incompatibili con le norme del presente piano.

Art. 25 Siti di rete natura 2000

25.1. Ai sensi delle Direttive comunitarie e
della legislazione nazionale e regionale in
materia, è affidata all'EG la gestione dei
seguenti siti di importanza comunitaria, la cui
perimetrazione è riportata nella planimetria di
piano:

codice Sito Natura	denominazione
IT2050001	Pineta di Cesate
IT2050002	Boschi delle Groane
IT2020008	Fontana del Guercio

25.2. Nei siti Natura 2000 le attività e le
azioni di tutti gli enti e degli operatori privati
dovranno favorire la tutela e la conservazione:

- degli habitat e delle specie individuati
dalla Direttiva 92/43/CEE e dalla Direttiva
2009/147/CE;
- delle comunità floristiche e
faunistiche;
- della biodiversità in tutti i suoi livelli;
- delle risorse nel rispetto dei principi del
regime di condizionalità obbligatoria per gli
agricoltori beneficiari di aiuti diretti in
applicazione dei Regolamenti vigenti.

25.3. Negli stessi siti di Natura 2000, fatte
salve le disposizioni di cui al D.p.r 357/1997,
valgono, oltre ai divieti e alle prescrizioni del PTC
del parco Regionale e del Parco naturale, le
tutele e i vincoli di cui ai Piani di gestione ed alle
misure di conservazione.

25.4. L'EG, fatte salve le competenze delle
province o della Città Metropolitana di Milano:

- effettua la valutazione di incidenza
degli interventi, con esclusione degli
interventi assoggettati a procedura di VIA;
- provvede al monitoraggio, ai sensi
dell'articolo 7 del D.p.r 357/1997, dello stato
di conservazione delle specie e degli habitat
di interesse comunitario, con particolare
attenzione a quelli prioritari;
- esercita le funzioni di vigilanza e di
irrogazione delle sanzioni amministrative

per l'inosservanza delle prescrizioni stabilite
dalle misure di conservazione e dalle
valutazioni di incidenza

TITOLO III NORME DI ZONA

Art. 26 Azzonamento

26.1. Il territorio del parco regionale,
rappresentato graficamente in scala 1/10.000
nella planimetria di piano, è suddiviso nelle
seguenti zone disciplinate dalle norme del
presente titolo:

- zone di tutela naturalistica;
- zone di riqualificazione ambientale ad
indirizzo naturalistico;
- zone di riqualificazione ambientale ad
indirizzo agricolo;
- zone di interesse storico-
architettonico;
- zone edificate;
- zone fornaci;
- zone a verde privato ed a spazi
pertinenziali;
- zone per orti familiari e comunali;
- zone agricole per servizi all'agricoltura;
- zone per servizi;
- zone a parco attrezzato;
- zone riservate alla pianificazione
comunale orientata.

26.2. La disciplina delle singole zone è
integrata dalle norme generali di tutela di cui al
precedente Titolo II nonché dalle altre norme di
carattere generale e dalle norme di settore.

Art. 27 Zone di tutela naturalistica

27.1. Nella planimetria di piano, tavola 1,
sono individuate le seguenti zone di tutela
naturalistica:

- 1 Stagno di Lentate - Comune di Lentate
sul Seveso;
- 2 Boschi di Lazzate - Comuni di Lazzate
e Lentate sul Seveso;
- 3 Boschi di S. Andrea - Comuni di
Misinto, Lentate sul Seveso, Cogliate,
Barlassina
- 4 Altopiano di Seveso - Comuni di
Seveso, Barlassina, Cogliate, Cesano
Maderno;
- 5 Boschi di Ceriano - Comuni di Cogliate,
Ceriano Laghetto;
- 6 Cà del Re e ex Polveriera - Comuni di
Ceriano Laghetto e Solaro;
- 7 Boschi di Cesate - Comuni di Solaro,
Cesate, Garbagnate Milanese e Limbiate;
- 8 Brughiera di Castellazzo - Comune di
Bollate;
- 9 Fosso del Ronchetto - Comune di
Seveso
- 10 Valli della Brughiera - Comune di

Lentate sul Seveso, Novedrate, Meda, Cabiato e Mariano Comense

11. Boschi di Carugo e della Cà Nova – Comune di Carugo, Mariano Comense e Cantù

12. Valle del Seveso – Comune di Vertemate con Minoprio

13. Rio Acqua Negra – Comune di Fino Mornasco e Cucciago

14. Boschi della Varenna e della Specola – Comune di Cantù

15. Boschi del Mirabello – Comune di Cantù, Figino Serenza, Novedrate e Mariano Comense

16. Fontana del Guercio – Comune di Carugo

Le aree comprese in queste zone sono destinate al mantenimento della biodiversità ed alla conservazione dell'ambiente naturale delle Groane e della Brughiera briantea, nella sua articolazione in boschi, brughiere, zone di rinnovazione spontanea, molini, fontanili, risorgive, zone umide, anche di origine artificiale e rinaturalizzate. Gli interventi, tesi ad orientare scientificamente l'evoluzione della natura, debbono, in particolare, essere diretti alla salvaguardia ed al potenziamento del patrimonio boschivo e delle zone umide nonché al contenimento ed all'indirizzo dei fenomeni evolutivi delle brughiere e dei molini.

27.2. Gli interventi, attuati o autorizzati dall'EG, debbono favorire e orientare l'evoluzione dell'ambiente naturale verso il miglior equilibrio tra vegetazione e condizioni ambientali. Per le aree boscate dev'essere in particolare favorita la diffusione delle specie tipiche locali e la conversione dei boschi cedui in cedui composti e d'alto fusto; per le aree di rinnovazione spontanea dev'essere favorita l'evoluzione verso tipologie forestali in equilibrio con lo stato climax. Per le grandi aree di brughiera gli interventi ed i piani di settore debbono tendere alla conservazione dell'associazione vegetale tipica di tale ambiente naturale, favorendone la diffusione ed il potenziamento e, se del caso, contenendone ed indirizzandone l'evoluzione naturale. Nelle zone umide sono consentiti gli interventi di conservazione attiva o finalizzati a renderne possibile la fruizione a scopo educativo o di studio e ricerca scientifica.

Sono consentiti gli interventi di manutenzione dei sentieri, delle strade poderali o forestali, delle piste ciclocampestri esistenti nonché la realizzazione di nuovi sentieri o piste solo sulla base di apposito piano di settore della viabilità.

27.3. È vietato:

a. realizzare opere edilizie o manufatti di qualsiasi genere nel sottosuolo, sul suolo od in elevazione;

b. asportare minerali o terriccio vegetale,

aprire o coltivare cave;

c. trasformare o cambiare l'uso di boschi, di zone di rinnovazione spontanea, di brughiere, di molini, di zone umide;

d. esercitare l'attività florovivaistica ed orticola sotto qualsiasi forma;

e. impiantare pioppeti e colture di altre specie arboree a rapido accrescimento per la produzione di legname o biomassa vegetale;

f. danneggiare e disturbare animali, raccogliere o distruggere i loro nidi, danneggiare o distruggere il loro ambiente, appropriarsi di animali rinvenuti morti o di parte di essi, fatta salva l'attività venatoria;

g. introdurre specie animali o vegetali non caratteristiche del territorio;

h. captare, deviare od occultare acque o risorgive;

27.4. La fruizione, da parte dei cittadini, con finalità culturali, educative e ricreative di sentieri e di piste ciclopeditone esistenti, comprese quelle già utilizzate per la mountain bike o previsti dal piano di settore della viabilità è consentita secondo gli usi e le consuetudini

27.5. L'esercizio dell'attività agricola, è consentito nelle aree già utilizzate per tale uso

27.6. Le zone di tutela naturalistica sono disciplinate anche da uno o più piani di settore, dalle norme del parco naturale ove ricadenti o dal piano di gestione dei SIC ove presente. I piani di settore e di gestione debbono prevedere modalità di esercizio dell'attività agricola con l'obiettivo di ridurre le colture a semina, l'uso di diserbanti o concimi chimici nonché di incentivare la formazione di prati stabili o prati-pascolo.

Art. 28 Zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico

28.1. Le aree comprese in queste zone sono destinate alla conservazione ed al ripristino del paesaggio delle Groane e della Brughiera, nei suoi valori naturali e seminaturali tradizionali ad indirizzo naturalistico. Gli interventi debbono tendere al ripristino ed alla valorizzazione delle potenzialità naturali ed estetiche nonché alla prevenzione degli effetti nocivi di origine antropica, in funzione educativa, culturale, scientifica e ricreativa.

28.2. Sono consentiti i seguenti interventi:

a. ricostruzione e riqualificazione volti al recupero del paesaggio originario e tradizionale delle Groane e della Brughiera;

b. conservazione del suolo, ripristino e miglioramento dei sistemi di drenaggio superficiale; formazione e recupero di specchi lacustri, stagni e zone umide;

c. iniziative per la tutela, in ambiti delimitati, di particolari ecosistemi o specie

vegetali o animali;

d. utilizzazioni forestali delle aree boscate e altre attività selvicolturali entro i limiti precisati dal precedente art 14, e in particolare interventi sulle aree boscate e di rinnovazione spontanea volte a favorire la diffusione delle specie tipiche locali e la conversione dei boschi cedui in boschi d'alto fusto;

e. imboschimento e rimboschimento;

f. formazione di prati calpestabili, di percorsi ciclopeditoni ed equestri;

g. l'esercizio della agricoltura, nelle aree già a tal scopo utilizzate, nelle seguenti forme: seminativo asciutto, seminativo irriguo, ortofrutticoltura, prato stabile, prato avvicendato, prato-pascolo, pascolo con la possibilità di realizzare mangiatoie e ricoveri temporanei atti esclusivamente al ricovero di animali, pioppeti e colture di specie arboree a rapido accrescimento per produzione di legname o biomassa vegetale.

28.3. È vietato:

a. realizzare opere edilizie e manufatti in genere, diversi da quelli citati al precedente comma;

b. asportare minerali o terriccio vegetale;

c. trasformare o cambiare l'uso di boschi, di zone di rinnovazione spontanea, di brughiere, di molinieti, di zone umide.

28.4. Nell'ambito dell'intervento del Nuovo Ospedale di Garbagnate Milanese è individuata, con apposito simbolo grafico, l'area di interesse naturalistico, in gestione all'Ente Gestore, che dovrà essere conservata nello stato attuale; in questa area è consentita la predisposizione di una piazzola per il decollo e l'atterraggio dell'elicottero di soccorso.

28.5. L'area Crash-Test di Senago, individuata nella planimetria di piano con apposito simbolo grafico è attività incompatibile ai sensi dell'art. 21 delle presenti NTA.

Sono ammessi gli interventi per la realizzazione o manutenzione dei servizi ovvero campo prove, ricerche e collaudi di veicoli, secondo quanto stabilito nell'atto di convenzione già sottoscritto.

A scadenza della convenzione o a cessazione dell'attività in essere l'area dovrà essere ripristinata secondo un progetto di recupero ambientale atto a garantire la riqualificazione paesaggistica e naturalistica dei luoghi coerente con la destinazione di zona.

28.6. La fruizione, da parte dei cittadini, con finalità culturale, educativa e ricreativa di sentieri e di piste ciclopeditoni esistenti, comprese quelle già utilizzate per la mountain bike o previsti dal piano di settore della viabilità è consentita secondo gli usi e le consuetudini.

Art. 29 Zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo

29.1. Le aree comprese in queste zone sono destinate alla conservazione ed al ripristino del paesaggio delle Groane e della Brughiera, nei suoi valori naturali e seminaturali tradizionali ad indirizzo agricolo: esse sono destinate alla valorizzazione dell'attività agricola nel contesto dell'area protetta in un corretto equilibrio fra le esigenze della produzione, della tutela ambientale e della fruizione pubblica

29.2. L'EG definisce le linee di indirizzo per l'attività agricola che garantiscano il rispetto degli obiettivi generali di tutela e salvaguardia dei valori ambientali ed ecologici del parco ed a tal fine elabora il piano di settore agricolo che in particolare:

a. determina le linee della gestione del territorio agrario in funzione delle esigenze di tutela ambientale, dello sviluppo della economia agraria, della fruizione del territorio;

b. indica le norme di tutela e vincoli per le attività, nel rispetto delle vigenti leggi e direttive comunitarie;

c. individua oltremodo, rispetto a quelle indicate all'interno della tavola dell'analisi paesaggistica, le aree dei coni visuali da proteggere al fine di assicurare le vedute sui più significativi siti del parco;

d. individua determinati tipi di coltura da tutelare e proteggere a fini paesaggistici, naturalistici, di conservazione della tradizione storica;

e. individua i fabbricati rurali da destinare al recupero, alla conservazione in quanto testimonianze storiche e culturali

f. individua i criteri di corretto inserimento paesaggistico di nuovi manufatti ed edifici di servizio all'attività agricola ed agrituristica nonché le attenzioni paesaggistiche relative agli interventi sui manufatti ed edifici esistenti tenendo conto anche del rapporto che gli stessi hanno con il contesto paesaggistico;

g. individua aree ove potere insediare nuove strutture aziendali compatibilmente con la tutela del paesaggio.

29.3. Gli interventi di nuova edificazione sono consentiti, anche nel Parco Naturale, con concentrazione delle nuove volumetrie nelle aree indicate dal Piano di settore di indirizzo agricolo, in attuazione delle previsioni di cui al Titolo III della L.r. n 12/2005.

29.4. Gli indici sopra indicati debbono essere computati sulla sola superficie aziendale di proprietà compresa nel perimetro del parco.

Per le aziende agricole esistenti all'interno del Parco e con attrezzature legate alla conduzione agricole, ovvero residenza ed infrastrutture di

pertinenza, qualora dimostrino la saturazione della propria capacità edificatoria e la necessità aziendale di ampliamento potranno utilizzare per la definizione dell'indice le aree agricole esterne al Parco in gestione all'azienda, ancorché ricomprese nei territori dei comuni afferenti al Parco.

L'applicazione del precedente art. 23 rileva proporzionalmente esclusivamente rispetto alla quota di indice generato da terreni esterni al Parco ma comunque ricompresi nei territori dei comuni afferenti al Parco.

29.5. Per l'edificazione su terreni esterni al perimetro del parco, possono essere asserviti terreni compresi nel perimetro stesso.

29.6. E' consentito l'esercizio dell'attività agricola nelle seguenti forme: seminativo asciutto e irriguo in avvicendamento colturale, prato stabile e avvicendato, prato-pascolo, pascolo recintato per l'allevamento allo stato semi brado del bestiame, frutticoltura e colture orticole, pioppeti e colture di specie arboree a rapido accrescimento per produzione di legname o biomassa vegetale, colture florovivaistiche, colture in serra permanente, colture in serra stagionale, su autorizzazione dell'EG rilasciata in ragione della tutela dei con visuali su immobili di interesse storico o delle visuali di valore paesaggistico su immobili di interesse storico o delle visuali di valore paesaggistico indicati all'interno della tavola dell'analisi paesaggistica.

Sono inoltre consentiti interventi di bonifica o miglioria agraria previa autorizzazione dell'EG.

29.7. È vietato il cambio di destinazione d'uso delle superfici boscate, a brughiera, a molinetto, a rinnovazione spontanea, delle zone umide; le utilizzazioni forestali delle superfici boscate sono consentite secondo quanto indicato all'art 14; le aree acquisite dall'EG e dai Comuni afferenti al Parco debbono essere destinate all'imboschimento, alla riqualificazione paesaggistica od alla realizzazione di quanto previsto all'ultimo punto del terzo comma. È fatto obbligo di salvaguardare i principali elementi orografici e paesaggistici, quali terrazzamenti, torrenti, rogge e canali di drenaggio, filari, siepi di campagna, fasce tampone e fasce boscate, sentieri e strade poderali.

29.8. L'area del campo fotovoltaico in Bollate e in Figino Serenza, individuate nella planimetria di piano con apposito simbolo grafico, sono attività incompatibili ai sensi dell'art. 21 delle presenti NTA.

Art. 30 Zone di interesse storico-architettonico

30.1. Sono compresi in queste zone, individuati nella planimetria di piano, tavola 1 A – 1 B – 1 C – 1D, e soggetti a speciale tutela, gli

edifici vincolati ai sensi del D Lgs n 42/2004 nonché le aree, il verde, i giardini storici, i giardini di villa, i complessi edificati e le relative pertinenze ritenuti di particolare interesse storico-architettonico Compatibilmente con le esigenze di tutela, gli immobili e le aree sono valorizzati in funzione sociale ed è favorita l'accessibilità pubblica

30.2. La valorizzazione, la trasformazione o l'eventuale ristrutturazione dei complessi individuati, nonché il loro utilizzo funzionale, sono disciplinati dallo specifico piano di settore zone di interesse storico-architettonico Le funzioni ammesse sono quelle terziarie, ricettive, per il tempo libero e di servizio, sedi di associazioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, sociali, e dei relativi spazi e fabbricati per lo svolgimento delle attività di studio, residenziali, residenza sanitaria assistita, strutture di ricovero e cura pubbliche o private di ogni grado, artigianali di servizio e di tipo artistico, agricole compatibili con le specifiche finalità di tutela storico-architettonica, scuole ed istituti scolastici pubblici o privati di ogni grado, sedi universitarie e relative strutture di supporto, studio e ricerca. Sono escluse le destinazioni commerciali di media e grande distribuzione nonché le attività industriali e le altre attività artigianali.

30.3. Non sono comunque ammessi ampliamenti né incrementi volumetrici fuori terra; ferma, invece, restando la possibilità di realizzare manufatti, ivi inclusi i parcheggi, nel sottosuolo ove previsto nel piano di settore di cui al precedente comma. È tuttavia consentito, sempre a condizione che non determinino modifiche della sagoma e dei sedimi dei fabbricati, il recupero delle SL legittimamente esistenti anche senza permanenza di persone. I giardini e gli spazi aperti delle ville e delle residenze comprese in queste zone debbono essere tutelati sia sotto il profilo del disegno architettonico, sia degli elementi di arredo, sia delle essenze. Non è consentita alcuna nuova utilizzazione degli spazi aperti, dei giardini e dei cortili di pertinenza delle ville e delle residenze, né di carattere agricolo, né ortofrutticolo né florovivaistico, né per deposito dei materiali, fatti salvi gli interventi consentiti dal piano di settore e le manifestazioni temporanee all'aria aperta.

30.4. Il piano di settore delle zone di interesse storico-architettonico prende in considerazione i beni indicati, gli spazi e i manufatti di pertinenza nonché le relazioni visive e strutturali tra le diverse parti dello stesso complesso e di questo con il contesto paesaggistico. In tal senso il piano di settore deve contenere un'analisi storico-morfologica dei complessi edificati, rilievo botanico, relative pertinenze, eventuali documentate preesistenze

di rilevanza architettonica e costituenti elementi di rilievo del complesso monumentale, ed elementi di relazione paesaggistica di interesse storico-architettonico, estesa a tutti gli immobili costituenti ogni plesso monumentale e, ove esistenti, anche se a diversa destinazione di zona di piano, ai connessi:

- a. giardini storici;
- b. borghi agricoli;
- c. complessi religiosi;
- d. viali di accesso;
- e. terreni circostanti che definiscono il paesaggio storico;
- f. ogni altro elemento del paesaggio storico individuabile nello stato di fatto e nei catasti storici;
- g. le aree per servizi pubblici esistenti

30.5. Il piano di settore, a seguito delle analisi sopraindicate, individua, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, per ogni complesso storico-architettonico:

- a. le destinazioni specifiche consentite, garantendo, anche in caso di utilizzazione esclusivamente privata, il parziale accesso controllato, da parte del pubblico, per la visita degli spazi interni ed esterni di maggior pregio e interesse. A tal fine, l'EG stipulerà apposita convenzione;
- b. gli interventi edilizi ammessi e le modalità di attuazione degli stessi;
- c. i criteri progettuali da seguire ai fini della tutela dei caratteri tipologici, morfologici e costruttivi dei diversi manufatti ed elementi;
- d. i giardini, i cortili, gli elementi del paesaggio agrario e oltremodo, rispetto a quelle indicate all'interno della tavola dell'analisi paesaggistica, le visuali da salvaguardare;
- e. i criteri di progettazione degli spazi aperti e di organizzazione degli accessi e delle aree di sosta;
- f. le opere di mitigazione e compensazione di cui al precedente art 23

Art. 31 Zone edificate

31.1. Le aree comprese in queste zone sono destinate alla residenza ed alle attività terziarie e produttive con il parco nonché alle attrezzature pubbliche ed alle infrastrutture necessarie alla riorganizzazione urbanistica dei nuclei edificati esistenti. L'EG predispone un piano di settore zone edificate, individuando le sottozone ad assetto definito e le sottozone per la trasformazione, nonché norme paesaggistiche per l'edificazione nel parco finalizzate a precisarne la disciplina d'uso.

31.2. Il piano di settore zone edificate e norme paesaggistiche per l'edificazione nel parco:

- a. analizza l'assetto degli insediamenti esistenti ed i caratteri architettonici degli edifici presenti in relazione ai caratteri dell'edilizia tradizionale e all'assetto paesaggistico dei luoghi;
- b. individua di conseguenza i criteri morfologici e costruttivi per gli interventi di ristrutturazione ed ampliamento degli edifici esistenti e delle nuove edificazioni, indicando anche i valori cromatici di riferimento;
- c. determina le funzioni ammissibili, l'assetto delle aree libere e le tipologie privilegiando le tradizionali utilizzazioni dei cortili e degli spazi aperti, secondo gli usi locali.

31.3. Nella sottozona ad assetto definito, il piano di settore zone edificate può ammettere incrementi volumetrici una tantum, nell'ambito dei fabbricati esistenti, esclusivamente finalizzati:

- a. incrementi in altezza, mantenendo invariato sedime, nella misura dell'altezza utile consentita pari a 10 m;
- b. per adeguamenti igienico sanitari, tecnologici e per impianti.

Tali incrementi sono comprensivi degli incrementi una tantum concessi in base alle precedenti normative del Parco e delle opere condonate in base L. 47/1985.

31.4. Nelle sottozone per la trasformazione il piano di settore zone edificate può prevedere la realizzazione di nuove volumetrie secondo i seguenti indici massimi:

- a. per destinazione produttiva: SCOP massima = 0,30 m²/ m² elevabile a 0,60 m²/m², previa la realizzazione di idonee mitigazioni ambientali, da precisare nel piano di settore;
- b. per destinazioni residenziali e terziarie: If massimo = 0,80 m³/m²;
- c. altezza utile m 10

31.5. Le zone edificate, ricomprese nel Parco Naturale di cui all'art. 39, sono da intendersi esclusivamente quali sotto zone ad assetto definito.

Art. 32 Zone fornaci archeologia industriale

32.1. Tali zone sono destinate al recupero dell'archeologia industriale, urbanistico ed ambientale delle fornaci delle Groane ed alla salvaguardia delle testimonianze di archeologia industriale laddove esistenti, al fine di attivare nuove funzioni più coerenti con il parco, comunque compatibili con la tutela dei valori storico-testimoniali di questo peculiare sistema produttivo della tradizione locale

32.2. Il piano di settore fornaci individua:

- a. gli ambiti minimi soggetti a piano di

recupero;

b. la superficie lorda di pavimento esistente al momento di approvazione delle seguenti norme, determinata sulla base del catasto storico e computata con esclusione delle superfetazioni aggiunte ai corpi originari, qualora non assentite con idoneo titolo abilitativo;

c. gli edifici da restaurare, quali testimonianze di archeologia industriale e gli elementi ed i manufatti di valore storico-testimoniale da salvaguardare;

d. i manufatti privi di valenza storico-architettonica e le superfetazioni da demolire;

e. le destinazioni d'uso ammesse per ogni ambito.

È ammessa, previa intesa con i Comuni interessati ed il parco, la traslazione di volumetrie e/o superfici lorde di pavimento esistenti nelle zone riservate alla pianificazione comunale orientata e/o in località esterne al parco. In assenza di piano, gli interventi ammessi sono quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo. Il piano di settore fornaci, previa convenzione tra EG e il Comune territorialmente interessato e/o i Comuni territorialmente interessati, può prevedere un incremento della SL esistente non superiore al 15%, a fronte di rilevanti benefici pubblici, proposti dall'operatore agli Enti coinvolti per la valutazione in proporzione all'intervento ed alla sua ubicazione nell'ambito territoriale, da tradursi in opere o in monetizzazioni secondo gli indici predeterminati dal Piano di Settore.

32.3. Ogni intervento deve prevedere le idonee opere di mitigazione e compensazione ambientale, ai sensi del precedente articolo 23 e deve comunque tendere a salvaguardare gli elementi morfologici del preesistente insediamento, con particolare riguardo, dove esistenti, al forno Hoffmann, alle gambette, alle vecchie capriate in legno, alle ciminiere in mattoni, da recuperare nella loro globalità conservando gli aspetti architettonici, materici, formali e dimensionali

32.4. All'interno delle aree di pertinenza degli edifici sono ammessi:

a. le tradizionali utilizzazioni dei cortili e degli spazi aperti, secondo gli usi locali;

b. lo stoccaggio e la movimentazione dei mezzi, dei prodotti e dei materiali.

32.5. La recinzione dei terreni è ammessa nei limiti dell'art 19, e non può estendersi fuori dalla zona e dalla eventuale zona a verde privato ed a spazi pertinenziali ed a parco attrezzato adiacente.

Art. 33 Zone a verde privato ed a spazi pertinenziali

33.1. Le aree comprese in queste zone sono destinate al mantenimento delle formazioni arboree comprese in ambiti delimitati, ai fini di preservare la continuità del verde nel parco. In esse sono inclusi parchi privati, giardini e spazi aperti annessi a lotti edificati.

33.2. Sono consentiti i seguenti interventi:

a. realizzazione di attrezzature sportive (ivi comprese piscine) scoperte, entro il 30% della superficie del lotto se di pertinenza di edifici residenziali esistenti;

b. mantenimento di piazzali di servizio alle adiacenti imprese, destinati allo stoccaggio ed alla movimentazione dei materiali, dei prodotti, dei mezzi purché vengano costituite cortine alberate su una superficie non inferiore al 10% del lotto. Sono consentiti impianti per la movimentazione di materiali e la posa di strutture amovibili per riparare i prodotti da eventi atmosferici;

c. realizzazione di orti familiari annessi alle residenze e di allevamenti di animali di bassa corte per uso familiare;

d. realizzazione di parcheggi scoperti, con superficie drenante, limitatamente alle superfici minime previste dalle vigenti leggi e regolamenti;

e. realizzazione di ricovero attrezzi, entro l'indice massimo 0,03 m²/m² di SCOP e con un massimo di m² 30 ed altezza 2,5 m per singolo proprietario;

f. realizzazione di recinzione avente caratteristica di permeabilità ottica, secondo i tipi approvati in base al precedente art 19.

Nella scelta delle specie da mettere a dimora debbono essere privilegiate le specie autoctone, come individuate dal PIF. I piazzali di cui alla let. b del precedente comma debbono avere superficie drenante, fatte salve documentate ragioni di carattere funzionale, ambientale od igienico. Il progetto relativo alle zone edificate, alle zone fornaci ed alle zone a parco attrezzato deve includere le aree adiacenti appartenenti alla medesima proprietà, azzonate a verde privato ed a spazi pertinenziali.

33.3. È vietato:

a. attivare e mantenere, anche all'aperto, attività industriali, artigianali, commerciali salve le fattispecie di cui al precedente secondo comma;

b. costruire manufatti edilizi anche precari, fuori dalle fattispecie di cui al precedente secondo comma;

c. la realizzazione: di depositi di materiali, di manufatti di qualunque genere fatte salve le fattispecie di cui al precedente c. 2, la collocazione fuori terra di recipienti per la

raccolta delle acque.

33.4. Nel Parco Naturale, di cui all'art. 39 ai fini di preservare le caratteristiche ecologiche ed ambientali, sono da intendersi vietate:

- a. la messa a dimora di specie arboree ed arbustive alloctone;
- b. la realizzazione di piscine interrate, seminterrate o fuori terra;
- c. realizzazione di ricovero attrezzi.

Art. 34 Zone per orti familiari e comunali

34.1. Le aree comprese in queste zone sono destinate al mantenimento degli orti familiari e comunali presenti in area a non specifica vocazione agricola – paesaggistica.

34.2. Sono consentiti i seguenti interventi:

- a. realizzazione di ricovero attrezzi di dimensioni massime di 10 m² ed altezza 2,5 m per singolo conduttore;
- b. realizzazione di recinzione avente caratteristica di permeabilità ottica, secondo i tipi approvati in base al precedente art 19.

Nella scelta delle specie da mettere a dimora debbono essere privilegiate le specie autoctone, come individuate dal PIF.

34.3. È vietata la realizzazione: di depositi di materiali, di manufatti di qualunque genere fatte salve le fattispecie di cui al precedente c. 2 e la collocazione fuori terra di recipienti per la raccolta delle acque.

Art. 35 Zone agricole destinate ai servizi all'agricoltura

35.1. Le aree comprese in queste zone sono destinate alla concentrazione delle attrezzature legate alla conduzione dell'attività agricola, ivi compresa la residenza per i conduttori e gli addetti. L'edificazione è ammessa nei limiti e alle condizioni di cui al Titolo III della L.r. n 12/2005.

35.2. Tutti gli interventi debbono essere assolutamente rispettosi del contesto paesaggistico di riferimento. Le modifiche e gli ampliamenti degli edifici debbono rispettare i caratteri tipologici, materici e la tecnica costruttiva dei manufatti esistenti e le relazioni che detti manufatti hanno con il contesto paesaggistico: viali di accesso, filari e siepi boscate, elementi dell'idrografia superficiale ed altri elementi del paesaggio agrario o urbano. Le nuove edificazioni debbono rispettare i caratteri propri del sito di intervento, le relazioni fisiche, funzionali e vedutistiche del sito con il contesto paesaggistico più ampio, nonché i caratteri propri dell'edilizia tradizionale rurale locale. Non sono ammessi progetti che non contengano indicazioni inerenti l'organizzazione degli accessi e la sistemazione degli spazi aperti all'intorno. La localizzazione di eventuali volumi

tecnici e accessori incongrui con i caratteri paesaggistici del luogo dev'essere attentamente studiata, prevedendo eventualmente un parziale allontanamento dagli edifici rurali tradizionali ed un'attenta progettazione della sistemazione delle aree libere all'intorno al fine di mitigarne l'impatto

35.3. Sono assentite le strutture di cui alla let. e) comma 1 art. 6 del Dpr. 380/2001 e smi e per il ricovero dei prodotti agricoli (ad es. tensostrutture e tunnel agricoli), e prive di alcuna struttura in muratura, da prevedersi ad integrazione e comunque contigue a strutture aziendali esistenti.

Art. 36 Zone per servizi

36.1. Le zone per servizi sono distinte a seconda che siano destinate a servizi del parco, servizi di interesse locale e sovracomunale e sono suddivise in zone per servizi del parco, zone per servizi comprensoriali e zone per servizi di interesse comunale

36.2. Le zone per servizi del parco sono specificamente destinate al mantenimento, allo sviluppo ed al nuovo insediamento di servizi, attrezzature ed infrastrutture dell'EG, quali la sede del parco, il centro visitatori, musei, l'orto botanico ed altre attrezzature culturali

Con apposito simbolo grafico sono individuate le seguenti sub- zone:

- a. Centro Parco Polveriera
- b. Campo Vallone
- c. Centro Langer e Oasi Lipu
- d. Cascina Mordina
- e. Centro Fontana del Guercio

Nelle zone a servizi sono ammessi incrementi di superficie lorda di pavimento.

36.3. Nelle zone per servizi comprensoriali sono ammesse esclusivamente attrezzature sovracomunali pubbliche o di uso pubblico. quali:

- Il nuovo Ospedale di Garbagnate Milanese;
- Il Canale Scolmatore Nord-Ovest;
- Il Canale Villoresi;
- L'Area Stazione Parco Groane
- Vasche golenali e di laminazione dei corsi d'acqua
- Centrali di trasformazione dell'energia elettrica
- Impianti di depurazione delle acque di Mariano Comense e Lentate sul Seveso

Gli interventi dovranno conformarsi alle prescrizioni di carattere paesaggistico di cui al piano di settore zone edificate e norme paesaggistiche per l'edificazione nel parco

Fra le quali si individuano le sotto riportate Sub zone:

36.3.1. Sub zona Nuovo Ospedale di Garbagnate Milanese in attuazione del

protocollo di intesa, sottoscritto in data 15 gennaio 2010, tra Regione Lombardia, Infrastrutture Lombarde, Parco delle Groane, Azienda ospedaliera Salvini, Comune di Garbagnate, che ne individua, tra l'altro, gli impegni dei soggetti sottoscrittori, che si intendono integralmente richiamati

In particolare, l'intervento è soggetto ai seguenti indici di fabbricazione:

- a. Superficie lorda massima: 67 000 mq; Superficie coperta massima: 30 000 mq;
- b. Altezza massima: 12 m, salvo che per limitate porzioni degli edifici, dove si ammette un'altezza massima di 16m e per impianti tecnici o tecnologici;
- c. Attività commerciali di supporto per SL non superiore all'1% della superficie fondiaria dell'area di intervento
- d. Area a parcheggio ad uso pubblico nella misura del 10% della superficie fondiaria di pertinenza dell'intervento, pari ad un minimo di 490 posti auto, di cui almeno il 20 % accessibile 24 ore su 24
- e. Per quanto attiene all'edificio inerente il complesso scolastico ubicato a Senago si confermano le SL esistenti al netto di possibili incrementi per adeguamenti igienico – sanitarie nella misura massima del 10% della SL esistente; sono oltremodo ammesse funzione di servizio di carattere sovracomunale ovvero strutture universitarie, scolastiche e residenze sanitarie assistite.

36.3.2. Sub-zona Canale Scolmatore Nord-Ovest: è destinata alla conservazione e al mantenimento del canale scolmatore Nord-Ovest

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione del canale e dei manufatti ad essi collegati (ponti, chiuse, prese, ecc)

Per gli edifici esistenti, oltre a quanto previsto dall'art 20 delle presenti norme, è ammesso un incremento di SL del 10% per adeguamento igienico sanitario e tecnologico

36.3.3. Sub-zona Canale Villoresi: è destinata alla conservazione e al mantenimento del Canale Villoresi.

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione del canale e dei manufatti ad essi collegati (ponti, chiuse, prese, ecc)

Per gli edifici esistenti, oltre a quanto previsto dall'art 20 delle presenti norme, è ammesso un incremento di SL del 10% per adeguamento igienico sanitario e tecnologico

36.3.4. Sub-Zona Stazione Parco Groane: è destinata alla realizzazione di un punto di accesso al parco in corrispondenza della stazione ferroviaria Parco Groane; è ammessa la realizzazione di parcheggi di interscambio su

una superficie massima al 20% dell'area e la realizzazione di un punto informazione, ristoro, assistenza al pubblico, nolo biciclette per una superficie lorda di pavimento non superiore a mq 150, previa convenzione con l'EG finalizzata a definire le reali esigenze funzionali e le opere di mitigazione e di compensazione ambientali atte a garantire la sostenibilità dell'intervento

36.3.5 Sub-Zona Vasche golenali e di laminazione dei corsi d'acqua: è destinata alla raccolta ed al deflusso controllato delle acque di piena dei corsi d'acqua.

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e adeguamento dei manufatti ad essi collegati (ponti, chiuse, prese, ecc)

36.3.6. Sub-Zona Centrali di trasformazione dell'energia elettrica:

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione degli impianti ad essi collegati (cabine, manufatti, trasformatori ecc)

Per gli edifici esistenti, oltre a quanto previsto dall'art 20 delle presenti norme, è ammesso un incremento di SLP del 10% per adeguamento igienico sanitario e tecnologico

Quanto alle nuove realizzazioni le stesse dovranno convenzionarsi con l'EG al fine di determinare la SC ammessa e le forme di mitigazione e compensazione ambientale e paesaggistica

36.3.7. Sub-Zona Impianti di depurazione delle acque di Mariano Comense e Lentate sul Seveso:

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione degli impianti ad essi collegati (cabine, manufatti, vasche ecc)

Per gli edifici esistenti, oltre a quanto previsto dall'art 20 delle presenti norme, è ammesso un incremento di SL del 10% per adeguamento igienico sanitario e tecnologico

Quanto alle nuove realizzazioni o potenziamento degli impianti esistenti gli stessi dovranno convenzionarsi con l'EG al fine di determinare la SCOP ammessa ed eventuale forme di mitigazione e compensazione ambientale e paesaggistica

36.4. Nelle zone per servizi di interesse comunale sono ammesse attrezzature pubbliche o di uso pubblico come individuate nel piano dei servizi comunale Sono altresì ammessi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia:

- a. i distributori di carburante esistenti;
- b. i servizi ed impianti annessi alle industrie esistenti, compresi gli impianti di depurazione, i laboratori e i centri di ricerca scientifica e tecnologica;
- c. le cabine di servizio agli impianti di erogazione energetica.

Su richiesta del Comune, l'EG può cedere, a titolo oneroso, il diritto di superficie al Comune stesso sulle sue proprietà, comprese in queste zone, al fine di realizzarvi i succitati servizi

Le zone per servizi d'interesse comunale sono disciplinate dagli strumenti di pianificazione comunale; i progetti d'intervento debbono conformarsi agli indici ed alle prescrizioni delle zone a parco attrezzato di progetto ed alle prescrizioni del titolo II.

I cimiteri esistenti, in caso di riorganizzazione dei campi e degli spazi, ferme restando le norme igieniche, sono preferibilmente da progettarsi in forma estensiva con privilegio alle forme arboree e ai prati; gli elementi monumentali debbono inserirsi nel contesto storico e paesaggistico.

Art. 37 Zone a parco attrezzato

37.1. Le aree comprese in queste zone si distinguono in zone a parco attrezzato consolidato e zone a parco attrezzato di progetto.

37.1.1. Sono ammesse le seguenti destinazioni:

- a. attrezzature sportive;
- b. attrezzature per l'attività ricreativa, lo svago ed il tempo libero;
- c. campeggio attrezzato;
- d. attrezzature ricettive;
- e. bacini idrici destinati alla pesca sportiva;
- f. servizi e parcheggi relativi alle attrezzature;
- g. residenza del personale di custodia per una SL non superiore a m² 120 per unità d'azzonamento

37.1.2. Gli interventi sono soggetti a convenzionamento con l'EG e con il Comune interessato e debbono prevedere le opportune opere di mitigazione ambientale, definite ai sensi del precedente art 23 Gli interventi stessi debbono rispettare i parametri e le prescrizioni seguenti:

- a. altezza del fronte m 10;
- b. altezza del fronte attrezzature per il gioco e lo sport da definirsi in sede convenzionale;
- c. le attrezzature non comportanti volumi sono calcolate per SCOP = SL; la SCOP è quella della attrezzatura stessa;
- d. i parcheggi debbono essere con pavimentazione drenante e alberature fra le carreggiate; essi debbono essere prioritariamente localizzati nelle eventuali aree a ciò individuate in adiacenza, nella planimetria di piano, tavola 1A, 1B, 1C, 1D o, in carenza, sia nelle presenti zone che in quelle a verde privato ed a spazi pertinenziali;

e. il dimensionamento delle eventuali scuderie e maneggi deve essere effettuato nel rispetto delle normative vigenti.

37.1.3. In assenza di convenzione sono ammessi solo i seguenti interventi:

- a. manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento igienico, statico e tecnologico, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, senza demolizione, che non comporti aumento di volumetria e di superficie o modifiche di sagoma; in sede di adeguamento igienico e tecnologico nonché per il ricovero dei mezzi e delle dotazioni strumentali, sono consentiti incrementi della Sc per un massimo di m² 100 per edificio, nel rispetto degli indici di cui al precedente comma;
- b. ammodernamento delle attrezzature, per adeguamento alle necessità di mercato, nell'ambito della medesima Sc e destinazione funzionale;
- c. sistemazione degli spazi esterni a verde, formazione di viali e percorsi, nell'ambito degli indici succitati

Le recinzioni debbono essere conformi al precedente art 19 e non possono estendersi oltre alle aree di parcheggio eventualmente adiacenti alle zone per servizi

37.2. Nell'ambito delle zone a parco attrezzato consolidato sono consentiti, previa convenzione con il Parco:

- a. ristrutturazione edilizia per le funzioni di cui al precedente comma 37.1.1;
- b. ampliamento della superficie coperta o attrezzata in forma permanente pari a un massimo del 15% della SCOP esistente, garantendo una superficie a verde permeabile non attrezzata di almeno il 50% delle superficie libere, di cui almeno il relativo 40% con impianto arboreo;

Le aree occupate da bacini idrici destinati alla pesca sportiva esistenti sono prioritariamente destinate al mantenimento di detta attività; in questi lotti è ammesso realizzare un'edificazione di servizio, comprese destinazioni a circolo ricreativo ed a punto di ristoro, per un massimo di m² 250 di SL, con altezza del fronte pari a m 7.

37.3. Nell'ambito delle zone a parco attrezzato di progetto sono altresì consentiti, previa predisposizione di apposito piano, gli interventi di realizzazione di nuove attrezzature per le funzioni di cui al precedente comma 37.3.1., anche mediante nuova edificazione, nel rispetto dei seguenti limiti:

- a. SL pari al 30% del lotto;
- b. IC pari al 20% del lotto;
- c. superficie a verde permeabile, attrezzata e non, pari ad almeno il 70% della superficie non coperta, di cui il relativo 40% con impianto arboreo.

Nel caso di zone a parco attrezzate di progetto collocate in aree adiacenti o limitrofe a zone di interesse storico-architettonico e a zone fornaci, dovrà tenere conto della presenza degli elementi paesaggisticamente rilevanti, dei con visuali indicate all'interno della tavola dell'analisi paesaggistica, dei manufatti di interesse storico-ambientale e deve assicurare il rispetto dei rapporti visivi e delle opportune distanze nonché che gli edifici e manufatti siano realizzati con idonee dimensioni, ingombri e caratteri costruttivi.

Art. 38 Zone riservate alla pianificazione comunale orientata

38.1. La disciplina delle zone riservate alla pianificazione comunale orientata dev'essere volta alla ridefinizione e ricucitura urbanistica ed ambientale del margine urbano di ciascun Comune compreso nel parco, in funzione della tutela e della realizzazione del parco stesso nonché al fine di prevedere e di realizzare, all'occorrenza, collegamenti ed accessi al parco forniti dei relativi servizi. La disciplina d'uso dei comparti è ulteriormente specificata dalla pianificazione generale e attuativa prevista dai singoli Comuni, secondo gli orientamenti e i criteri stabiliti dal presente articolo.

38.2. In particolare, il Comune:

- pianifica ciascuna area mediante la propria strumentazione urbanistica, avendo cura di raccordare gli interventi possibili con le aree esterne al perimetro del parco e le aree urbane in modo organico e coordinato, prevedendo altresì tutte quelle forme di tutela e salvaguardia, mitigazione e compensazione nei confronti dell'assetto vegetazionale e, in genere, delle esigenze ambientali presenti nel loco;
- favorisce la costituzione di comparti attuativi, al fine di evitare la costituzione di fronti urbanizzati che rappresentino elementi di cesure o scissione con il territorio del parco e che si caratterizzino per l'elevata qualità ambientale e paesaggistica; individua e tutela i beni culturali e coordina le previsioni urbanistiche con la tutela delle zone di interesse naturalistico;
- prevede la realizzazione dei corridoi a verde e il recepimento degli stessi provenienti dalla pianificazione provinciale e regionale nonché percorsi ciclopedonali di continuità tra i settori del parco interrotti dall'edificazione;
- prevede, all'occorrenza, servizi comunali e sovracomunali, parcheggi e accessi al parco dotati dei relativi servizi conformi agli indirizzi di progettazione dell'EG;
- determina per ogni singolo comparto

l'edificabilità à massima realizzabile, prevedendo opere di mitigazione e compensazione di cui all'art 24 delle presenti NTA, da localizzare preferibilmente nelle aree allo scopo indicate;

- individua le aree da destinare a compensazione all'interno del parco in zone di pregio ambientale e paesaggistico, ovvero in zona di tutela naturalistica, in zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico, in zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo

TITOLO IV DISCIPLINA DI PARCO NATURALE

Art. 39. Disposizioni comuni

39.1. Al fine di garantire il perseguimento delle finalità di conservazione, recupero e valorizzazione dei beni naturali e ambientali del territorio sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambiti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato:

- a) catturare, uccidere, disturbare le specie animali, nonché introdurre specie estranee all'ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore;
- b) raccogliere e danneggiare le specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali nonché l'introduzione di specie estranee vegetali che possano alterare l'equilibrio naturale;
- c) aprire ed esercitare l'attività di cava, di miniera, di discarica, nonché asportare minerali;
- d) modificare il regime delle acque, captare, deviare od occultare acque o risorgive;
- e) svolgere attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'ente gestore;
- f) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati e fatta eccezione per gli abbattimenti selettivi;
- g) accendere fuochi all'aperto ad esclusione degli ambiti edificati e per attrezzature di uso pubblico;
- h) sorvolare con velivoli o droni non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo;
- i) transitare con mezzi motorizzati non autorizzati, nelle strade di servizio del parco e nei sentieri;

j) realizzare opere edilizie o manufatti di qualsiasi genere nel sottosuolo, sul suolo od in elevazione salvo quanto previsto nelle specifiche zone;

k) trasformare o cambiare l'uso di boschi, di zone di rinnovazione spontanea, di brughiere, di molinieti, di zone umide; la pulizia del sottobosco è ammessa limitatamente ad attività selvicolturali e lungo il perimetro delle recinzioni per una larghezza massima di 2 m

l) esercitare l'attività florovivaistica ed orticola sotto qualsiasi forma;

m) impiantare pioppeti e colture di altre specie arboree a rapido accrescimento per la produzione di legname o biomassa vegetale;

n) modificare, alterare, trasformare i prati stabili esistenti e individuati nella cartografia di piano.

39.2. Nel Parco Naturale l'EG incentiva:

a) la conservazione e la riqualificazione del patrimonio forestale e faunistico;

b) le opere di conservazione e restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;

c) la realizzazione dei corridoi ecologici e degli interventi volti alla connessione ambientale – ecologica;

d) il restauro degli edifici di particolare valore storico culturale;

e) il recupero dei nuclei abitati rurali;

f) le opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

g) le attività culturali nei campi di interesse del Parco nonché la valorizzazione, il recupero e lo sfruttamento ecocompatibile dei manufatti storico-culturali presenti;

h) le attività agrituristiche;

i) le attività sportive compatibili;

l) l'acquisizione a patrimonio pubblico delle aree di maggior pregio.

39.3. Sono consentiti:

a) gli interventi di manutenzione dei sentieri, delle strade poderali o forestali, delle piste ciclocampestri esistenti nonché la realizzazione di nuovi sentieri o piste solo sulla base di apposito piano di settore della viabilità minore;

b) la fruizione, da parte dei cittadini, con finalità culturale, educativa e ricreativa di sentieri e di piste ciclopedonali esistenti è consentita secondo gli usi e le consuetudini;

39.4. Per quanto specificatamente non previsto nel presente Titolo si applica la disciplina di zona.

TITOLO V NORME DI SETTORE

Art. 40 Fontana del Guercio

40.1. L'area individuata con dedicata perimetrazione all'interno della disciplina di

Piano denominata Riserva Naturale Fontana del Guercio è stata istituita ai sensi della Dcr. III/1801 del 15 novembre 1984.

Il territorio della riserva è disciplinato dal Piano di Gestione approvato con Dgr V/65759 del 28 marzo 1995 a cui si rimanda.

40.2. Il prelievo delle acque di falda dai pozzi circostanti la riserva non deve compromettere il deflusso minimo vitale delle acque all'interno dei fontanili.

Art. 41 Viabilità

L'EG redige il piano di settore della viabilità ciclopedonale e della sentieristica; il suddetto piano, tenuto conto delle particolari caratteristiche del terreno e dei luoghi e con particolare riguardo alle cautele necessarie per la salvaguardia delle aree di maggiore rilevanza naturalistica e storico-architettonica, programma il completamento della rete dei percorsi di fruizione del parco compresi i percorsi in mountain bike, individuando diversi livelli di accessibilità e percorrenza, i criteri di realizzazione, il tipo di manto di copertura, le modalità di inserimento ambientale, le relative attrezzature, ivi compresi i punti di sosta, le aree da pic-nic, le aree di fruizione dei valori ecologici e quant'altro necessario per la fruizione pubblica della natura e del paesaggio, anche in relazione all'individuazione di percorsi per disabili, curando, in particolare, la connessione della rete dei percorsi ciclo-pedonali e dei sentieri con le stazioni ferroviarie, con il sistema dei parcheggi, e con i confinanti parchi regionali. Per delega del Comune, l'EG può mantenere e gestire le strade vicinali, nonché la viabilità locale di servizio all'attività agro - silvo-pastorale di cui alla deliberazione G R 8 8 2003 n VII/14016, pubblicata sul BURL 3 suppl. straordinario al n 35 del 29 Agosto 2003.

Ai sensi del c. 1bis della L.r. 5/2017 s.m.i. i percorsi ricompresi nella REL (Rete Escursionistica Lombarda) sono considerati di interesse pubblico. Pertanto i comuni sono tenuti al recepimento della viabilità minore nella propria strumentazione urbanistica, nello specifico nel Piano dei Servizi ai sensi dell'art. 9 della L.r. 12/2005 sm.i., al fine di consentirne la realizzazione.

Art. 42 Parcheggi di uso pubblico

42.1. L'EG ed i Comuni realizzano e autorizzano la realizzazione di parcheggi in corrispondenza delle zone di maggiore accessibilità pubblica al parco. Essi debbono essere localizzati nelle zone edificate, nelle zone per servizi, nelle zone a parco attrezzato. Eccezionalmente e previa verifica della indisponibilità di aree da adibire a parcheggio

nel rispetto della normativa vigente, possono essere realizzati parcheggi fino a 50 posti auto anche in altre zone, ad esclusione del Parco Naturale, delle zone di tutela naturalistica e dei SIC, purché in adiacenza alle strade e agli accessi e purché non ne derivi danno ambientale o l'intervento non comporti trasformazione d'uso di aree boscate o di brughiera, per iniziativa dell'EG o di altri enti pubblici o soggetti privati a seguito di convenzionamento, previa le autorizzazioni necessarie. L'EG ha la facoltà, all'interno del territorio del Parco delle Groane, compreso anche il perimetro del Parco Naturale, di autorizzare la sosta temporanea, in occasione di eventi aperti al pubblico, escluse le aree boscate e di brughiera previo corresponsione di proporzionata polizza fideiussoria atta a garantire il ripristino dei luoghi e misure compensative da definirsi mediante apposita disposizione dell'EG.

42.2. Nella definizione architettonica delle aree di parcheggio si deve tener conto dell'inserimento ambientale nel parco, soprattutto per quanto riguarda i filari alberati, le siepi boscate e le cortine alberate di contorno; i parcheggi, al fine di limitare il consumo di suolo, debbono preferibilmente essere posti in fregio alle strade, evitando la formazione di piazzali.

42.3. prevedere qualora possibile la realizzazione di almeno una stazione di ricarica per veicoli elettrici nei parcheggi pubblici e/o di uso pubblico di futura realizzazione; oltremodo prevedere nei parcheggi di nuova realizzazione stalli per la sosta di biciclette corredate eventualmente di depositi e stazione di ricarica elettrica.

Art. 43 Infrastrutture e servizi pubblici

43.1. Fatto salvo quanto disposto dalla legge istitutiva del parco naturale, l'utilizzazione o l'attraversamento di terreni interessati dal presente PTC per la posa di linee o reti di servizi pubblici, oleodotti, gasdotti, dei nuovi impianti di fognatura e di altre reti di distribuzione di livello locale – fatti salvi gli allacciamenti alle singole utenze delle relative centraline o cabine – nonché lo sviluppo, il potenziamento, la modificazione di ubicazione o percorso di quelli esistenti, non ricadenti nelle zone di tutela naturalistica, nei SIC e nelle zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico, sono realizzabili, qualora non diversamente localizzabili, purché siano progettate e realizzate in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui al presente articolo. A tal fine, l'Ente competente alla realizzazione dell'opera, d'intesa con l'EG ed i Comuni interessati, definisce in apposito atto convenzionale le

opportune iniziative di mitigazione, i relativi termini e le modalità, nonché le garanzie fideiussorie, per l'esecuzione L'EG, in sede di espressione del previsto parere, può richiedere interventi di mitigazione o precauzioni ulteriori. La convenzione deve comunque garantire che le caratteristiche ambientali e paesaggistiche non siano irrimediabilmente compromesse o eventualmente indennizzate.

43.2. La progettazione e la realizzazione di infrastrutture deve tenere conto degli indirizzi specifici contenuti nei piani di sistema del piano territoriale regionale e perseguire i seguenti obiettivi:

a. dimostrare che l'opera non è realizzabile al di fuori del territorio del parco;

b. ridurre al minimo l'occupazione di suolo concentrando, quando è possibile, le linee tecnologiche lungo i tracciati già esistenti;

c. ripristinare e compensare, a cura e spese del titolare dell'opera e nei modi e nei tempi definiti dalle intese e dalle convenzioni di cui al precedente primo comma, ogni valore ambientale coinvolto nella realizzazione dell'opera, mirando all'equilibrio od al miglioramento del bilancio ambientale;

d. recuperare contestualmente, a cura e spese del titolare dell'opera e nei modi e nei tempi definiti dalle intese e dalle convenzioni di cui al precedente primo comma, le aree già occupate da infrastrutture ed opere, o loro parti, dismesse;

e. prevedere interventi che risarciscano, a seconda dell'opera progettata e da attuarsi all'interno del parco, varie componenti dell'ambiente eventualmente alterate sia temporaneamente che definitivamente (flora, fauna, paesaggio) nonché prevedere modalità di esecuzione dell'opera tali da ridurre, per quanto possibile, il disagio arrecato ai cittadini dallo svolgimento dei lavori

43.3. Sono ammesse le terebrazioni dei pozzi per l'approvvigionamento idropotabile, nonché le relative opere accessorie e gli allacciamenti, qualora:

a. il sito prescelto sia privo di vegetazione naturale protetta a bosco od a brughiera;

b. i manufatti in elevazione non superino i m 3 dal piano di campagna e siano realizzati in conformità alle norme paesaggistiche del presente PTC e dei suoi piani attuativi di settore;

c. l'area eventualmente cintata sia limitata a non oltre m2 150 di superficie e sia alberata con specie autoctone;

d. gli allacciamenti siano posti sotto le sedi di strade e piste ciclabili

I relativi lavori sono soggetti ad autorizzazione dell'EG il quale indica le opere di mitigazione e compensazione obbligatorie ai sensi dell'art 23

43.4. L'installazione di impianti per le

telecomunicazioni e per la telefonia mobile è soggetta ad uno specifico regolamento d'uso che individua le localizzazioni dei siti con riguardo alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica nel rispetto della normativa vigente, nonché le opere di mitigazione e compensazione ambientale previo convenzionamento con l'EG

Art. 44 Fasce di rispetto

Nelle fasce di rispetto delle ferrovie, delle strade, degli elettrodotti e simili e dei canali, le disposizioni del presente piano sono osservate in quanto compatibili con le norme e servitù relative. L'ente proprietario o gestore delle opere stesse esercita i normali lavori di manutenzione, anche in deroga alle disposizioni delle presenti norme e dei regolamenti di esecuzione, per tutta l'estensione della proprietà pubblica e delle fasce gravate di servitù, solo se ammesso dalla normativa vigente. L'Ente proprietario o gestore deve curare la pulizia della proprietà pubblica e delle fasce gravate da servitù.

Art. 45 Norma transitoria

Sino all'approvazione da parte dell'EG del Piano di Indirizzo Forestale del parco delle Groane, vigono i PIF attualmente vigenti salvo che non contrastino con la prevalente disciplina di zona del PTC.

